

**Cass. civ., sez. lav., 10 maggio 2001, n. 6530, Pres. Amirante - "SGRAVI CONTRIBUTIVI, BILATERALITÀ ED IMPRESE ARTIGIANE"**

**Svolgimento del processo.** - L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale - avendo accertato che la società in nome collettivo Tacchella F.lli di Tacchella Alfredo e C aveva fruito del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali pur non avendo provveduto al versamento dei contributi dovuti all'Ente Bilaterale Artigianato Veneto e nel presupposto che l'omissione integrasse la violazione al disposto dell'articolo 3 del decreto legge n. 71 del 1993, convertito nella legge n. 151 del 1993 - ottenne dal pretore di Verona l'emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento dei contributi previdenziali e dei relativi oneri accessori relativi alla non spettante fiscalizzazione. L'opposizione proposta dalla società intimata fu accolta dal pretore con pronuncia resa il 29 maggio 1997. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale ha rigettato l'appello interposto dall'ente. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che dall'obbligo del versamento dei contributi di cui sopra, previsto dalla contrattazione collettiva, era esentata la società opponente, non avendo essa aderito alla associazioni di categoria che avevano stipulato gli accordi e rientrando la parte della contrattazione prevedente l'istituzione degli enti bilaterali (operativi solo in quattro regioni italiane) e la contribuzione in favore degli stessi tra le clausole di natura obbligatoria per le sole parti contraenti, e non tra gli istituti economici e normativi al cui rispetto è subordinato per le imprese artigiane, in forza del citato articolo 3, il riconoscimento del beneficio in questione.

Della decisione viene chiesta la cassazione dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con ricorso sostenuto da un motivo.

L'impresa intimata resiste con controricorso.

**Motivi della decisione.** - L'ente ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto legge n. 148 del 1993 (convertito nella legge n. 236 del 1993), dell'art. 3 del decreto legge n. 71 del 1993 (convertito nella legge n. 151 del 1993), dell'art. 36 della legge n. 300 del 1970, degli artt. 1 e 6, nono comma, del decreto legge n. 338 del 1989 (convertito nella legge n. 389 del 1989), degli artt. 1362 del codice civile e seguenti e vizio di motivazione - sostiene che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la clausola pattizia prevedente la costituzione dell'ente bilaterale per l'artigianato veneto svolga una efficacia meramente obbligatoria tra le parti stipulanti il contratto collettivo e non rientri tra gli istituti normativi e obbligatori stabiliti nello stesso, e ciò perché la stessa, in quanto disciplinante la costituzione di un fondo-ente di sostegno del reddito a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore di riferimento, appartiene alla categoria di tipo istituzionale, che, venendo a espletare in concreto la sua funzione una volta che i fondi di sostegno vengano a esistere ha come destinatari del beneficio economico tutti i soggetti operanti nel settore e, quindi, con riferimento ai lavoratori, incide sul trattamento economico minimo tutelato costituzionalmente del quale entra integralmente a farne parte.

La censura è infondata.

Occorre rilevare che, per quanto testualmente disposto dall'articolo 3 del decreto legge n. 71 del 1993 (convertito dalla legge n. 151 del 1993), "per le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali dell'artigianato, il riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 1 e 2 (e cioè, rispettivamente, gli sgravi contributivi per le aziende del Mezzogiorno e la fiscalizzazione degli oneri sociali) è subordinato all'integrale rispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro". La disposizione introdusse quindi un ulteriore obbligo nei confronti delle imprese artigiane rispetto alla disciplina valida in via generale in materia di

fiscalizzazione (articolo 6, nono comma, del decreto legge n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989), limitando questa l'accesso al beneficio al rispetto delle sole clausole salariali della contrattazione collettiva di categoria, estendendo l'obbligo degli imprenditori al rispetto anche della parte normativa della contrattazione stessa, e cioè di quella diretta a prestabilire i contenuti dei contratti individuali di lavoro. Orbene - per quanto risulta dalla sentenza di merito del primo grado alla quale quella impugnata sostanzialmente per tale parte ricostruttiva rinvia - in attuazione di una specifica previsione del contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese artigiane, venne istituito nella Regione Veneto, con l'accordo interconfederale del 21 dicembre 1989, l'Ente Bilaterale Artigianato Veneto avente lo scopo di realizzare "gli interessi dei lavoratori, delle imprese artigiane, degli imprenditori artigiani e dei loro familiari" attraverso una serie di prestazioni (progetti di formazione professionale, miglioramento delle condizioni ambientali delle aziende, interventi di sostegno per settori in crisi, pensioni integrative), prevedendosi l'obbligo, a carico dei datori di lavoro e, in minima parte, dei lavoratori, del versamento di quote di finanziamento dei fondi finalizzati agli interventi di sostegno del reddito.

La questione sottoposta al giudice del merito era quella di rispondere al quesito se la clausola, prevedente l'adesione all'Ente Bilaterale per l'Artigianato Veneto per l'ottenimento della prestazioni in tale modo finanziate, rientrasse tra gli istituti di parte economica (contenente la regolamentazione diretta dei trattamenti retributivi) e di parte normativa (regolante i rapporti individuali di lavoro) del contratto collettivo di riferimento.

Con argomentazioni correttamente svolte sotto il profilo giuridico, il Tribunale ha ciò escluso, principalmente osservando che, a fronte dell'obbligo dei versamenti, non corrispondeva un diritto dei singoli lavoratori al conseguimento di prestazioni, erogabili, tra l'altro, solo qualora compatibili con le disponibilità economiche degli enti bilaterali, ritenendo quindi che la previsione rientrasse tra le clausole "obbligatorie" del contratto, quelle cioè destinate a impegnare esclusivamente le parti contraenti.

E invero, conformemente a quanto ritenuto in dottrina, va rilevato che deve riconoscersi natura retributiva solo alle prestazioni che gli enti bilaterali dovessero corrispondere in sostituzione di precisi obblighi del datore di lavoro, mentre le altre di carattere meramente eventuale e connesse al verificarsi di determinate situazioni pregiudizievoli hanno natura previdenziale e assistenziale, come del resto espressamente riconosciuto dall'articolo 27, comma 2, lettera f), del D.P.R. 30 maggio 1995 n. 797 (come riformulato dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314), che ha inoltre escluso dalla base imponibile i contributi e le somme versate a tale titolo dai datori di lavoro, da ciò derivando che non rientrando gli stessi nella nozione di retribuzione imponibile non può giocoforza configurarsi la clausola che li prevede come facente parte di "istituti economici e normativi" in materia retributiva. Né varrebbe obiettare che essi, essendo assoggettati al contributo di solidarietà, dovrebbero pur sempre fare parte del trattamento retributivo in senso ampio. A questo proposito deve porsi nel dovuto rilievo che il legislatore ha mostrato di ben tenere conto della distinzione, avendo disposto, con riferimento alle "casce edili" - assimilabili, sia pure solo parzialmente, agli enti bilaterali -, la esclusione dalla base imponibile non opera per le somme versate per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, e cioè per quanto a carico delle casce stesse in favore dei lavoratori in sostituzione di precisi obblighi dei datori di lavoro (articoli 9 e 9-bis del decreto legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito nella legge n. 166 del 1991).

D'altra parte, è sintomatico che proprio in materia di retribuzione minima imponibile nel settore edile, diversamente da quanto previsto per il settore dell'artigianato, espressamente si è stabilito - proprio a ragione della funzione di concreto, e non solo aleatorio, intervento cui le casce edili adempiono in favore dei lavoratori - che "gli accantonamenti e le contribuzioni alle casce edili si considerano parte della retribuzione" (articolo 29, comma 3, decreto legge 23 giugno 1995 n. 244, convertito nella legge n. 341 del 1995).

Del ricorso si impone quindi il rigetto con la condanna del suo proponente al rimborso alla società resistente delle spese del giudizio nella misura di cui al dispositivo.

**P.Q.M.** - La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a rimborsare alla società in nome collettivo Tacchella F.lli di Tacchella Alfredo e C. le spese del giudizio che liquida in L. 35.000 oltre lire tre milioni per onorari difensivi.

**Cass. civ., sez. lav., 20 gennaio 2000, n. 602**

*L'adempimento dell'obbligo da parte del datore di lavoro, stabilito dall'art. 2087 c.c., è quello di adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti.*

**Svolgimento del processo.** - In data 30 ottobre 1989 Roberto Nanni, mentre era intento ad eseguire la demolizione di un muro in un cantiere della s.a.s. Impresa Ortali in Forlì, decedeva a seguito del crollo del muro.

La domanda di risarcimento dei danni morali e patrimoniali conseguenti a tale evento, proposta dalle figlie del predetto defunto Barbara e Denise Nanni nel giudizio instaurato dinanzi al pretore di Forlì, in funzione di giudice del lavoro, e nel quale erano intervenuti Elena Bettedi e Matteo Nanni, rispettivamente moglie e altro figlio della vittima, veniva rigettata dal giudice adito con sentenza del 15 giugno 1995.

Tale decisione appellata dai soccombenti è stata riformata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia del 20 giugno/30 luglio 1996, che ha condannato la soc. Impresa Ortali ed Elisabetta Ortali al risarcimento dei danni morali, determinati in lire 100.000.000 per la vedova e in lire 90.000.000 per ciascuno dei figli della vittima.

Il giudice del gravame, ribadita la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato del Nanni alle dipendenze della suindicata società, ha ritenuto la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio in questione ai sensi dell'art. 2087 cod.civ. e dell'art. 72, D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, per avere fatto eseguire in modo non corretto i lavori di demolizione e senza l'adozione di opere provvisorie di sostegno idonee a prevenire il crollo del muro.

Per la cassazione della sentenza Elisabetta Ortali e la società Impresa Ortali hanno proposto ricorso, con quattro motivi, illustrati con memoria.

Le altre parti non si sono costituite.

**Motivi della decisione.** - Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 346 cod.proc.civ. e si deduce l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata per avere ritenuto passata in giudicato la questione della competenza per materia sollevata in primo grado, essendosi gli odierni ricorrenti, vittoriosi nel merito, limitati a riproporre la relativa eccezione, senza però proporre appello: tanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza sul punto.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c. in uno con vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.). Si assume che il Tribunale si è avvalso del criterio di accertamento del requisito della subordinazione mediante indici presuntivi, compatibili sia con un rapporto di lavoro autonomo che subordinato, ritenuti sussistenti in forza di un supposto ragionamento deduttivo sulle prove acquisite, senza che dalla sentenza impugnata risulti l'iter logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione adottata e con totale omissione dell'esame delle censure mosse dagli odierni ricorrenti alla pronuncia di primo grado in ordine al requisito della subordinazione del rapporto di lavoro intercorso.

Questi due motivi vanno congiuntamente trattati in quanto la qualificazione del rapporto di lavoro in questione, se cioè subordinato o autonomo, ha influenza determinante in ordine alla questione della competenza per materia, su cui i ricorrenti ritengono che a torto il Tribunale abbia rilevato il giudicato.

Il giudice del gravame ha ribadito la sussistenza di un rapporto di lavoro del Nanni alle dipendenze della Impresa Ortali, non solo richiamando la pronuncia di primo grado e mettendo in luce gli

elementi che depongono per la subordinazione della prestazione lavorativa, ma affermando il giudicato sul punto, poiché gli odierni ricorrenti - vittoriosi nel giudizio di primo grado essendo stata rigettata la domanda proposta nei loro confronti dai familiari della vittima - si erano limitati a riproporre nel giudizio di appello la eccezione di incompetenza, e non avevano proposto impugnazione incidentale. Questa affermazione della sentenza impugnata non può essere condivisa per un duplice ordine di ragioni. Anzitutto la qualificazione del rapporto compiuta dal giudice di primo grado, che sia rilevante anche ai fini della competenza e del rito, non pregiudica la decisione sul merito in sede di gravame, anche se la parte soccombente non abbia impugnato la statuizione relativa alla competenza (Cass., 15 gennaio 1996, n. 285), e si deve inoltre osservare che qualora il giudice di primo grado abbia risolto positivamente una questione pregiudiziale di giurisdizione (o di competenza), la parte vittoriosa nel merito, per ottenere che essa sia riesaminata nel giudizio di secondo grado ha l'onere di riproporla specificamente, provvedendo in tal senso, nel rito del lavoro, con la memoria di costituzione in appello (Cass., sezioni unite, 9 luglio 1997, n. 6229 e 27 gennaio 1993, n. 1005), senza proporre impugnazione incidentale, la quale sarebbe inammissibile per difetto di interesse in caso di soccombenza c.d. soltanto teorica.

"Qualunque sia la soluzione da dare al problema teorico se la decisione sulle questioni pregiudiziali costituisca o non un capo autonomo della pronuncia di primo grado, non vi è dubbio che la decisione di tali questioni in senso sfavorevole alla parte che le ha proposte non determina soccombenza pratica neppure parziale, se detta parte è del tutto vittoriosa nel merito. E, in mancanza di detta soccombenza, difetta l'interesse a proporre appello sia pure incidentale (condizionato) del capo di sentenza formatosi sulla questione pregiudiziale. Se però la sentenza viene appellata dalla parte soccombente è sufficiente il carattere potenziale di prosecuzione del giudizio di primo grado e di riesame pieno della controversia, proprio del giudizio di appello, per investire il giudice del gravame del potere di decidere su tutte le questioni sollevate in primo grado nell'ambito del capo di sentenza impugnata. L'onere di riproporre le domande e le eccezioni respinte o non esaminate nella sentenza di primo grado, imposte dall'art. 346 cod.proc.civ., non costituisce una necessità strutturale per allargare l'effetto devolutivo dell'appello, ma serve solo per superare la presunzione (assoluta) di una (tacita) rinuncia, insita nel comportamento omissivo della mancata riproposizione, e per ottenere il riesame completo della controversia" (cfr. in motivazione la già citata S.U. n. 1005/93).

In base a queste argomentazioni, che il Collegio fa proprie, resta superato l'orientamento contrario (elaborato da Cass., 15 giugno 1988 n. 4053), secondo cui qualora la sentenza che abbia disatteso l'eccezione di incompetenza per materia proposta dal convenuto e rigettata la domanda, sia appellata solo per il merito dalla parte soccombente, la parte vittoriosa, per ottenere il riesame della questione di competenza, decisa in senso ad essa sfavorevole da detta sentenza, ha l'onere di proporre appello incidentale, essendo tale impugnazione necessaria per evitare che detta questione rimanga preclusa dal giudicato interno, che è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

Poiché il dispositivo della pronuncia del Tribunale è conforme a diritto, l'errore in cui è incorso il giudice del gravame nell'affermare il passaggio in giudicato sulla questione di competenza non può portare alla cassazione della sentenza, e la Corte deve procedere soltanto alla correzione della motivazione (art. 384, secondo comma, c.p.c.) nei termini di cui innanzi.

Né tale errore, contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, ha pregiudicato la risoluzione della questione di merito relativa alla subordinazione del rapporto di lavoro per cui è causa, poiché la sentenza impugnata è sorretta sul punto da altra ratio decidendi autonomamente determinante. Il Tribunale ha infatti ritenuto la sussistenza della subordinazione, già affermata dal pretore e alle cui argomentazioni si è richiamato, evidenziando come essa debba desumersi in base agli elementi della continuità delle prestazioni lavorative, della soggezione del lavoratore alle direttive dell'imprenditore (di cui ha messo in risalto "la capillarità ed assorbenza"), della osservanza dell'orario di lavoro in otto ore giornaliere, della retribuzione, la quale era aumentata quando l'orario di lavoro superava i limiti prefissati.

Orbene, in tema di qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è sindacabile in Cassazione la sola individuazione dei criteri generali ed astratti che presiedono alla differenziazione delle contrapposte figure, mentre è questione di fatto, come tale rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se immune di vizi logici e giuridici, l'accertamento in concreto dell'effettiva natura del rapporto (v. fra le tante Cass., 8 aprile 1998 n. 3634) ed il Tribunale ha messo in evidenza la sottoposizione del lavoratore alle direttive del datore di lavoro, che secondo la consolidata giurisprudenza, è il fondamentale criterio di distinzione del rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo.

E la censura che i ricorrenti muovono alla sentenza impugnata, sostenendo che non poteva nelle specie parlarsi di direttive da parte del datore di lavoro "penetranti ed assorbenti", si rivolge inammissibilmente contro un apprezzamento di fatto compiuto dal giudice del merito, che invece ha fatto riferimento ad un costante controllo esercitato da Ortali Dervis, padre della legale rappresentante della società Elisabetta Ortali e di fatto responsabile dell'impresa. Del resto, come evidenziano gli stessi ricorrenti nel ricorso per cassazione (v. f. 20), il primo giudice aveva affermato "l'esplicazione (da parte del datore di lavoro) di un vero e proprio potere direttivo costante e totalizzante" e quindi il richiamo in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, svolto dal giudice del gravame alla motivazione della pronuncia di primo grado, richiamato criticato dai ricorrenti i quali sostengono trattarsi di una non consentita motivazione per relationem, può ritenersi legittimo, risultando proprio per la valutazione globale degli elementi sussidiari riportati in sentenza (continuità delle prestazioni, orario di lavoro, conteggio dello straordinario etc.) considerata determinante ai fini della natura del rapporto, che la decisione appellata non è stata recepita acriticamente in appello ed il Tribunale ha tenuto conto delle doglianze proposte avverso la qualificazione del rapporto di lavoro ritenuta dal pretore, svolgendo argomentazioni ulteriori a quelle del primo giudice (v. Cass., 4 febbraio 1998 n. 1129, Cass., 22 maggio 1996 n. 4725).

Inammissibile è poi la critica circa la qualificazione del rapporto di lavoro in contrasto con il nomen iuris attribuito dalle parti al medesimo rapporto, non solo perché in ricorso non è affatto individuata quale la concreta volontà delle parti espressa in proposito, per cui la censura difetta di specificità, ma perché, non risultando tale questione giuridica - che implica un accertamento di fatto - in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, i ricorrenti non hanno adempiuto all'onere cui erano tenuti nel proporre la questione in sede di legittimità ed al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, di allegare l'avvenuta deduzione della medesima questione dinanzi al giudice del merito e di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avevano fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare la questione stessa (Cass., 5 ottobre 1998 n. 9861, Cass., 13 novembre 1996 n. 9641).

Con il terzo mezzo di annullamento si denuncia nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione all' art. 111 Cost., art. 132 c.p.c. e all'art. 118 disp.att.c.p.c., per omissione sostanziale dei motivi di diritto e per illogicità e/o contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si deduce "l'assoluta esiguità e genericità dei rilievi in diritto" contenuti nella pronuncia del Tribunale, che non consentono, ad avviso dei ricorrenti, la individuazione dei requisiti sui quali è stata poi fondata l'affermazione di responsabilità del datore di lavoro. Si censura inoltre la sentenza impugnata per avere, pur in assenza di qualsiasi dichiarazione circa la natura della pretesa azionata dai congiunti della vittima, se cioè tutela risarcitoria contrattuale o extracontrattuale, trattato della responsabilità contrattuale del datore di lavoro e riconosciuto poi agli originari istanti il risarcimento del solo danno morale: contraddizione questa rilevante ai fini della distribuzione fra le parti dell'onere della prova.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2087 e 2043 c.c., artt. 40 e 41 c.p. , vizio di motivazione su punti decisivi della controversia. Si deduce la carenza di motivazione della sentenza impugnata in riferimento alla ricollegabilità del fatto alla soc. Ortali, e quindi all'esistenza del nesso eziologico tra fatto ed evento. Si lamenta in particolare la omessa individuazione delle cause del crollo, non essendo decisivo l'accertamento contenuto in proposito

nella pronuncia del Tribunale. Questa, malgrado la contraddittorietà complessiva del quadro peritale emergente, ha infatti ritenuto che dal punto di vista della sicurezza il procedimento seguito nell'esecuzione dei lavori non era stato corretto, mentre dalle consulenze tecniche di ufficio svolte era emerso che il procedimento di demolizione del muro sarebbe stato da considerarsi esatto, se biette e/o puntelli fossero stati posti quali vincoli: precluso per il tempo trascorso, come pure avevano evidenziato i consulenti di ufficio, l'accertamento da parte dell'ausiliare della presenza o meno delle biette, il giudice avrebbe dovuto utilizzare per il riscontro di tali circostanze le deposizioni dei testi escussi, e soprattutto quella particolarmente significativa sul punto, resa da Antonio Ravaioli, collega di lavoro della vittima, il quale aveva dato una dettagliata descrizione del procedimento di demolizione del muro, assolutamente ignorata dalla sentenza impugnata. Si sostiene pure che l'iter argomentativo seguito dal Tribunale è nel senso dell'applicazione dei principi propri della responsabilità oggettiva, che il giudice del merito ha preso in considerazione l'eventualità della successiva rimozione dei presidi di sicurezza soltanto per escludere il concorso di colpa della vittima, ma non per valutare la responsabilità del datore di lavoro, circostanza rilevante ai fini in questione poiché interrompeva il nesso eziologico con la condotta della soc. Ortali. Si addebita pure alla sentenza impugnata di aver confuso "cunei" e "biette", ritenendo tali termini uno sinonimo dell'altro o comunque presidi intercambiabili e di avere contraddittoriamente dapprima affermato e poi negato la loro presenza in cantiere.

Anche questi due motivi sono infondati. A differenza di quanto sostengono i ricorrenti, laddove lamentano che il giudice del merito non avrebbe mai chiarito la natura della pretesa azionata dai congiunti del Nanni, se cioè contrattuale o extracontrattuale, e che per il preciso riferimento all'art. 2087 cod.civ. il predetto giudice avrebbe messo in risalto il carattere contrattuale della responsabilità del datore di lavoro, salvo poi a riconoscere agli originari ricorrenti, in contraddizione con tale qualificazione della responsabilità, soltanto i danni morali, la sentenza impugnata ha invece ritenuto che i congiunti della vittima avevano agito in giudizio sia in base alla responsabilità contrattuale, facendo riferimento alla loro qualità di eredi della vittima, che extracontrattuale, agendo iure proprio (v. pag. 8 della sentenza impugnata) ed ha affermato la responsabilità del datore di lavoro della vittima non solo in base alla presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 c.c., ma dopo avere accertato concretamente la colpa per la esecuzione in modo non corretto delle opere di demolizione del muro - con l'adozione cioè di modalità non conformi alle prescrizioni dettate per tali opere dall'art. 72 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - e per avere omesso di predisporre idonee misure atte ad evitare il pericolo di crollo durante la esecuzione della demolizione. Nessuna doglianza, del resto, gli odierni ricorrenti hanno proposto in merito alla liquidazione del danno non patrimoniale alla moglie ed ai figli del Nanni, così implicitamente riconoscendo che gli stessi avevano agito in giudizio anche iure proprio. E si deve inoltre rilevare che il riferimento alla violazione del precetto di cui all'art. 2087 c.c. non è determinante ai fini dell'affermazione soltanto della responsabilità contrattuale del datore di lavoro, ben potendo essa concorrere con la responsabilità extracontrattuale allorché dalla medesima violazione sia derivata anche la lesione dei diritti che spettano alla persona indipendentemente dal rapporto di lavoro, avendo in tale seconda ipotesi il danneggiato l'onere della prova della colpa (o del dolo) dell'autore della condotta lesiva, con la estensione, nel caso in cui detta condotta integri gli estremi di un reato, del diritto al risarcimento anche ai danni non patrimoniali (Cass., 8 aprile 1995 n. 4078).

Le censure con le quali i ricorrenti si dolgono dell'omesso accertamento delle cause del crollo del muro sono evidentemente infondate, avendo il Tribunale dato in proposito spiegazioni esaurienti. Il Tribunale si è infatti riportato, ritenendoli pienamente attendibili, ai pareri forniti dai consulenti tecnici di ufficio geom. Lombardi e ing. Allegretti, a conclusione delle distinte indagini, svolte una successivamente all'altra, in quali avevano messo in evidenza come il procedimento seguito dall'impresa Ortali nell'esecuzione dei lavori di demolizione in questione non era rispondente a canoni di sicurezza, "in quanto i tagli per tutto lo spessore del muro (45 cm.) sui lati verticali del muro stesso e la creazione di nicchie sui lati orizzontali (base e sommità) della parete per una profondità di 30 cm. avevano comportato una situazione di estrema pericolosità e precarietà, dal

momento che il muro (il cui peso poteva quantificarsi in circa trenta quintali, v. perizia Lombardi) risultava vincolato soltanto da due strisce di muratura" dello spessore di circa 15 cm. "La creazione della nicchia al piede, profonda 30 cm. su un totale di 45 cm. - secondo le conclusioni del consulente tecnico di ufficio ing. Allegretti, fatte proprie dal Tribunale - (aveva) da(to) origine ad una eccentricità del carico, costituito dal peso del pannello del muro, che determinando un momento flettente alla base, (aveva) innesca(to) la rotazione del muro".

Ed il Tribunale nel procedere in modo analitico all'esame delle tre consulenze di ufficio, in parte divergenti le prime due con l'ultima degli ingg. Bassetti e Zarlenga, ha chiarito perché non poteva condividere le conclusioni dell'ultima indagine, essendo stata omessa in questa qualsiasi indicazione sull'idoneità del procedimento di demolizione seguito dalla società Ortali con riferimento ai tagli sui lati verticali del muro e sulla nicchia scavata sulla base dello stesso, ha inoltre sottolineato che le opere provvisorie ritenute dai due ultimi consulenti idonee al fine di garantire la sicurezza del personale addetto all'esecuzione dei lavori non solo non erano sufficienti a scongiurare il pericolo del crollo, ma non erano state realizzate, non essendo stati apposti (o essendo stati apposti in modo non corretto) i puntelli ai quali i due consulenti avevano fatto riferimento, puntelli rinvenuti dopo il fatto "integri", privi di ammaccature o altri segni di utilizzazione" come specificamente ammesso dalle parti.

Dalle considerazioni che precedono deve escludersi infine che la sentenza impugnata abbia fatto applicazione di un criterio di responsabilità oggettiva del datore di lavoro.

Assorbito ogni altro rilievo, il ricorso deve essere rigettato. Non si deve provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione, in quanto gli intimati non hanno svolto in questa fase alcuna attività difensiva.

**P.Q.M.** - La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

#### **Cass. pen., sez. IV, 24 giugno 2000, n. 7402**

*In materia di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza e, pertanto, è tenuto a munire le macchine dei più moderni e sofisticati dispositivi che, sia pure non ancora resi obbligatori da vigenti disposizioni normative, siano presenti in macchine di più recente fabbricazione.*

**Svolgimento del processo.** - Con sentenza della Corte di Appello di Milano è stata confermata la condanna di <M. C.>, legale rappresentante della spa <M. S. di C.> e di <C. G.>, responsabile per la sicurezza dello stabilimento di Grandate, per il delitto di cui all'art. 590 co. 3, cod. pen. e per la contravvenzione, di cui all'art. 132 e 389 lett. A) D.P.R. 547/55 in relazione all'incidente sul lavoro avvenuto in data 18.10.1994 ai danni di <T. M.> che subiva lo schiacciamento della mano destra con abrasione dei polpastrelli di tre dita, cui conseguiva una malattia superiore a 40 gg. e l'indebolimento permanente dell'organo della prensione. Secondo quanto risulta dalla sentenza di appello, l'incidente si verificava allorché il <T.> tentava di togliere un filo dalla pezza di seta in lavorazione con la macchina in movimento; macchina costituita da una vecchia "calandra carta" priva di presidi idonei ad evitare il trascinarsi della mano nella zona dei cilindri in movimento. Entrambi gli imputati propongono ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori.

<C. G.> deduce i seguenti vizi: 1) mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla mancata ammissione da parte del Pretore dei testi <G. Z.> (esperto in materia antinfortunistica) e <L. G.> (responsabile USL) sulla esistenza nella calandra di tutti i dispositivi di sicurezza all'epoca previsti dalla normativa antinfortunistica e sulla assenza di contestazioni da parte della USL nei sopralluoghi effettuati o, in alternativa, in relazione alla mancata effettuazione di consulenza

tecnica; 2) illogicità della motivazione per la credibilità invece attribuita alla testimonianza <M.>, ispettore dell'Inail, contenente valutazioni, per di più erronee; 3) mancata effettuazione di consulenza tecnica di ufficio per accertare l'esatta dinamica del sinistro, e l'idoneità della barra tonda ad evitare la presa ed il trascinarsi delle mani del lavoratore; si insiste nella tesi secondo cui il <T.> non si sarebbe schiacciato le mani dentro la calandra, ma contro la barra di protezione; si assume che, essendo incerto il punto in cui è avvenuto lo schiacciamento delle dita, si sarebbe dovuta effettuare una perizia e che, se tale accertamento non era più possibile perché la macchina era stata smontata, ciò non può addebitarsi all'imputato, che andava assolto; 4) violazione dell'art. 132 dpr 547/55 in quanto la macchina era fornita di tutti i dispositivi idonei a rendere inaccessibile la zona di imbocco e a determinare l'arresto immediato del macchinario, come prescritto dagli artt. 132 e 133 dpr cit. ; 5) carenza di un accertato rapporto di causalità tra l'omissione e l'evento: l'incidente si è verificato per la manovra assolutamente pericolosa dell'operaio che ha inserito le dita nell'interstizio tra barra di protezione e tessuto, manovra che nemmeno la presenza di una barra triangolare o di cellule fotoelettriche avrebbe potuto evitare; 6) mancanza e manifesta illogicità della motivazione per aver riconosciuto la responsabilità nonostante che tanto la sentenza di primo grado che quella di appello avessero riconosciuto che la macchina era dotata di tutti i mezzi di prevenzione previsti dal secondo comma dell'art. 132 (filo teso davanti all'imbocco dei cilindri, interruttori a forma di fungo predisposti a consentire l'immediato arresto della macchina e barra a sezione rotonda) e avessero riconosciuto che all'epoca dei fatti (18 ottobre 94) la barra a sezione triangolare e le cellule fotoelettriche non erano imposte da alcuna norma di legge; 7) mancanza di motivazione sulla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza; 8) violazione dell'art. 523 c.p.c. per avere il Pretore illegittimamente disposto il rinvio dell'udienza dibattimentale per la discussione finale; 9) violazione di legge in relazione alla ritenuta ritualità della costituzione di parte civile, priva della sottoscrizione del difensore, essendo stata la firma di quest'ultimo apposto solo per autentica di quella della parte.

Per <M. C.>, richiamati innanzitutto i motivi adottati dal <C.> in quanto non personali, viene formulata la censura di mancanza e manifesta illogicità della motivazione sotto i seguenti profili: 1) per aver fondato la responsabilità degli imputati sul fatto che la barra predisposta per impedire che le mani del lavoratore venissero a contatto con i rulli era di sezione quadrata anziché triangolare, nonostante che si sia riconosciuto che la macchina era dotata di tutti gli ulteriori presidi e che la barra non arrotondata è stata imposta normativamente solo nel 1997, cioè dopo i fatti; 2) per aver ritenuto responsabile il Consigliere Delegato, trascurando di considerare che le notevoli dimensioni dell'impresa e l'articolata organizzazione aziendale giustificavano l'assunzione di una responsabilità diretta quantomeno in capo al responsabile di ciascun stabilimento, indipendentemente dalla esistenza di una delega formale; in aziende di tale tipo la giurisprudenza riconosce che l'imprenditore non può essere ritenuto responsabile di ogni minima infrazione e una volta riconosciuto che dell'infrazione in questione (mancata previsione che una barra a sezione triangolare sarebbe stata più sicura di una a sezione cilindrica) era responsabile l'addetto alla sicurezza del lavoro dello stabilimento, la responsabilità avrebbe dovuto fermarsi in capo a quest'ultimo e non venire trasferita, a puro titolo di responsabilità oggettiva, all'imprenditore; il motivo è stato ulteriormente illustrato con una memoria; 3) per aver escluso la sussistenza di una valida delega, desumendola dalla mancanza di sottoscrizione, di delibera del consiglio di amministrazione e dal contenuto stesso del documento; 4) contraddittorietà per aver ritenuto responsabili entrambi gli imputati.

**Motivi della decisione.** - Rileva preliminarmente il Collegio che in relazione alla contravvenzione di cui agli artt. 132 e 389 dpr 547/55, commessa il 18.10.1994, risulta decorso il termine massimo di prescrizione previsto dagli artt. 157 e 160 c.p. e pertanto, non sussistendo cause di proscioglimento più favorevoli, si deve dichiarare non doversi procedere nei confronti dell'imputato <C.> per estinzione del reato ed eliminare la relativa pena. Passando ad esaminare il ricorso del

<C.>, i numerosi motivi dallo stesso enucleati risultano infondati ed esso deve pertanto essere rigettato.

Al riguardo, con riferimento alle doglianze attinenti la ricostruzione del fatto e la sussistenza del nesso di causalità, si osserva innanzitutto che la ricostruzione del fatto, nel senso che la mano del <T.> venne in contatto con gli organi motori della calandra, risulta compiutamente e correttamente effettuata da entrambi i giudici di merito, essendosi in particolare il giudice di appello basato sulle dichiarazioni rese, anche in confronto con il <C.>, dalla parte lesa secondo le quali la sua mano fu trascinata all'interno della macchina ed entrò nei rulli in movimento, potendo essere estratta solo quando egli riuscì a bloccare il movimento attraverso l'interruttore laterale, dichiarazioni confermate dalla natura e gravità delle lesioni riportate, qualificate nella cartella clinica come "trauma da schiacciamento". Il convincimento dei giudici di merito è correttamente fondato e logicamente motivato anche per quanto attiene alla inidoneità della barra cilindrica di ridotto diametro a costituire valido ostacolo alle mani dell'operatore, desunta - oltre che dalla dinamica dell'incidente quale riferita dall'infortunato - dalle testimonianze rese dai testi <M.>, ispettore Inail e <O.>, di modo che le censure mosse al riguardo dall'imputato sconfinano nella inammissibilità, e cioè nella prospettazione, non consentita in questa sede, di una propria ricostruzione della vicenda, ovviamente più favorevole all'imputato, alternativa a quella accertata dalla due sentenze sopra richiamate. Né sarebbe stato utile disporre una perizia, atteso che, come rilevato dall'impugnata sentenza, la macchina era stata smontata subito dopo l'incidente. Quanto poi alle caratteristiche della calandra, ed in particolare alla circostanza, che essa era dotata dei necessari dispositivi di sicurezza, osserva il Collegio che è pacifico che la calandra era in regola con la normativa antinfortunistica all'epoca vigente; del tutto irrilevante, come correttamente rilevato dal giudice di appello, era pertanto l'assunzione di testimonianze su tale profilo. La colpa è stata ravvisata nel non aver fornito la macchina di più moderni dispositivi che, sia pure resi obbligatori solo da disposizioni normative intervenute successivamente ai fatti, erano però presenti nelle macchine di più recente fabbricazione, ed in particolare in alcune macchine presenti in fabbrica. La questione è dunque se il datore di lavoro debba adeguare i dispositivi di sicurezza all'evoluzione della tecnica ancor prima che vi sia un obbligo normativamente imposto. Pienamente condivisibile è la decisione sul punto dei giudici di merito, conforme al principio di diritto da questa sezione già espresso (Cass. 29.4.94 n.10164, Kuster m.u. 200158) secondo il quale "Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto, non è sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico, se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura. L'art. 2087 c.c., infatti, nell'affermare che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche". Né efficacia esimente può attribuirsi alla circostanza che in occasione di visite ispettive non sia stato effettuato alcun rilievo, essendo anche in proposito già stato affermato, e dal Collegio condiviso, che "la punibilità dei reati colposi non è esclusa da un qualsiasi errore sul fatto che costituisce reato, ma, ai sensi dell'art. 47 codice penale, solo dall'errore non determinato da colpa. Ne consegue che la circostanza che in occasione di visite ispettive non siano stati mossi rilievi in ordine alla sicurezza di una macchina, o alla regolarità di impianti, non può essere invocata per escludere la responsabilità del datore di lavoro; ciò perché la normativa antinfortunistica pone direttamente a carico dell'imprenditore l'obbligo di attuare le misure previste e di accertarsi della loro esistenza, sicché il destinatario di tale obbligo non può eluderlo trincerandosi dietro sempre possibili, carenze o superficialità di osservazione verificatosi nel corso di ispezioni, oppure dietro pareri sommariamente o informativamente espressi" (Cass. 7.4.89 n. 8355, Sgarigli m.u. 181538; Cass. 15.12.94, n. 8588 Rosaspina m.u.199223).

Infondate sono le censure sub 7 ed 8. La prima in quanto la richiesta di concessione delle attenuanti generiche è intervenuta solo con le conclusioni, senza la formulazione di alcuna specifica deduzione al riguardo, e pertanto il relativo rigetto non abbisognava di motivazione particolare. In ordine alla seconda, può richiamarsi quanto già osservato dal giudice di appello, e cioè che il rinvio è stato fatto per disporre del tempo che la complessità del caso richiedeva; può anche aggiungersi che, pur essendo auspicabile che la discussione finale segua immediatamente l'attività di assunzione delle prove, il rinvio dell'udienza non è comunque causa di nullità, non essendo una tale sanzione prevista da nessuna disposizione di legge.

Infondata è altresì la censura attinente alla validità della costituzione di parte civile, atteso che la costituzione porta la firma sia della parte che del difensore, quest'ultimo unicamente quale rappresentante processuale, al quale la procura speciale era stata regolarmente conferita in calce all'atto di costituzione ai sensi dell'art. 100, comma 2, c.p.p. con sottoscrizione autenticata dallo stesso difensore come espressamente consentito dalla norma citata.

Merita invece accoglimento il ricorso del <M.> relativamente al secondo motivo, risultando assorbiti gli altri.

Rileva il Collegio che. il problema della individuazione dei soggetti responsabili della sicurezza del lavoro nell'ambito di imprese di grandi dimensioni, la cui attività si esplica in distinti stabilimenti produttivi (e la <M. S.> spa occupava più di 1000 dipendenti, distribuiti in quattro stabilimenti) è sicuramente connotato da profili particolari che derivano dalla dimensione stessa della struttura e dalla complessità della sua organizzazione. In tali situazioni la "distanza" del "datore di lavoro", soggetto istituzionalmente responsabile ai sensi dell'art. 4 del dpr 547/55, e nella specie del legale rappresentante, dalla concreta situazione in cui si verifica l'incidente ha fatto spesso dubitare dello stesso fondamento della responsabilità, dovendosi escludere alla luce del principio fondamentale dettato dall'art. 27 cost., ogni forma di responsabilità oggettiva e quindi la configurazione in capo all'imprenditore di una responsabilità "di posizione". Si è pertanto riconosciuta la legittimità della delega da parte del datore di lavoro ad altro soggetto, ancorando la validità della stessa a precisi requisiti, che, non venendo nella specie in contestazione, non è necessario ricordare.

Nel caso che qui interessa, la difesa del <M.> aveva prodotto in giudizio una lettera, recante la data del 30 giugno 1994, indirizzata dall'ing. <G. C.> al medesimo <M.>, con la quale il primo dichiarava di accettare il mandato ricevuto nello stesso giorno, lettera di cui riportava il testo, del seguente tenore: "con riferimento alle intese intercorse, nella mia qualità di Consigliere Delegato, Le conferisco il seguente incarico e mandato: nella sua qualità di Responsabile sicurezza ed Energy man con la qualifica di dirigente, a provvedere con autonoma decisione ed anche con l'ausilio degli addetti alla manutenzione, alla realizzazione di quanto previsto dalla vigente legislazione in relazione a immobili, impianti, macchinari e attrezzature aziendali tutte oltre alle relative condizioni di lavoro degli addetti; tutto ciò nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori che dei terzi, nonché di misure contro gli inquinamenti, sia in tema di prevenzione e protezione che di sorveglianza sanitaria, di uso delle attrezzature di lavoro, di protezione da agenti cancerogeni e da agenti biologici ed in genere per tutto ciò che concerne le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro ed il rispetto delle misure antinquinamento; a tali fini gli viene conferita, con il presente atto, formale delega munita dei necessari poteri di amministrazione nei limiti degli adempimenti relativi all'ambiente di lavoro sovraindicati, con assunzione a carico della sua persona in via totale ed esclusiva delle correlative responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che penale".

Sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno giudicato tale atto non sufficiente a fornire la prova dell'effettivo trasferimento di funzioni, rilevando in particolare il giudice di appello la mancanza di sottoscrizione da parte dell'imputato preteso delegante e di data certa, in difetto di riferimento alla occorrente delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione; ha rilevato ancora il giudice di appello che dal testo in questione non emerge il conferimento di poteri decisionali ed autonomi di

spesa, non potendosi attribuire rilevanza decisiva alla deposizione dello stesso <C.> e della teste <F.> attestanti una facoltà di spesa entro limiti di un confacente "budget" annuale.

Ad avviso del Collegio tale giudizio non è condivisibile in quanto volto a privilegiare l'aspetto formale relativo ai requisiti dell'atto di conferimento della delega, trascurando di valutare gli elementi dai quali poteva evincersi l'esistenza di una situazione di effettiva ripartizione di compiti. Ed invero, proprio la particolare realtà della situazione delle imprese di grandi dimensione, come sopra evidenziata, impone che sia fatto il massimo sforzo per accertare la effettiva situazione di responsabilità all'interno delle posizioni di vertice, per individuare i soggetti responsabili in coloro cui i compiti di prevenzione sono concretamente affidati con la predisposizione e l'attribuzione dei correlativi, necessari, poteri per adempierli. Come da più parti è stato osservato, la ripartizione delle mansioni all'interno degli organismi complessi rappresenta una necessità oggettiva imposta dalla stessa organizzazione aziendale, che non può essere negata per la difficoltà, spesso esistente, di ricostruire la situazione esistente e individuare così il soggetto responsabile; il principio di personalità della responsabilità penale impone all'interprete di compiere ogni sforzo per adeguare la realtà di fatto a quella normativa, evitando ovviamente di pervenire a soluzioni che, considerando legittima ogni delega, svuotino di contenuto l'obbligo di prevenzione normativamente imposto. Peraltro già da tempo la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente ritenuto che nell'ambito delle imprese organizzate e particolarmente nelle società di capitali l'identificazione della persona responsabile non può farsi con esclusivo riferimento al vertice aziendale, ma deve essere individuata con riferimento ai compiti attribuiti e alle mansioni svolte in concreto (v. Cass.2.2.76, n. 12335 Lebole m.u.134855; Cass. 23.4.81, n. 6353 m.u. 149570; Cass. 17.1.86, n. 1390 Marafelli m.u. 171889).

Nella specie, le sentenze di merito hanno dato atto della esistenza di numerosi elementi che depongono per la sussistenza di una effettiva delega di funzioni da parte del <M.> al <C.>; innanzitutto la anzidetta lettera, da cui risulta un articolato conferimento di poteri a quest'ultimo, dal medesimo accettati, il cui contenuto è confermato dalla sentenza di primo grado laddove individua con precisione i poteri del responsabile della sicurezza, ing. <C.>, secondo quanto appresso riportato "L'ing. <C.> opera secondo un piano di lavoro discusso e concordato periodicamente con la direzione generale; deve presentare un preventivo di spesa; ha poteri di spesa entro certi limiti; non ha poteri di firma di assegni; non ha il potere di acquistare macchinari ma solo attrezzature per la sicurezza". Poteri, come si è visto, riconosciuti anche dal giudice di appello, che tuttavia non vi attribuisce rilevanza mancando il "formale" riconoscimento di un autonomo potere. Ma, per quanto sopra detto, gli aspetti formali non possono condurre a risultati confliggenti con la realtà effettiva, che è risultata quella secondo cui il <C.> era a capo di uno dei quattro stabilimenti della <M. S.>, ed in tale posizione operava con sufficiente indipendenza sia per quanto riguarda la gestione produttiva che la capacità di spesa.

Deve pertanto escludersi la responsabilità del predetto per l'infortunio occorso al <T.>, atteso che l'intervento di adeguamento del macchinario, individuato dall'impugnata sentenza nella sostituzione di una barra a sezione triangolare rispetto a quella a sezione tonda, rientrava certamente nei poteri decisionali e di spesa del delegato <C.>. Nessun'altro profilo di colpa essendo stato addebitato al <M.>, la sentenza impugnata va conseguentemente annullata senza rinvio per non avere il ricorrente commesso il fatto.

**P. Q. M. -** La Corte: annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di <M. C.> in ordine ai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto. Annulla senza rinvio la sentenza stessa nei confronti di <C. G.> limitatamente alla contravvenzione ascrittagli perché estinta per intervenuta prescrizione e per l'effetto elimina la pena relativa di lire 1.000.000 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso del <C.>.

## **Autotutela e art. 2087 c.c.**

### **II.II.1. Cass. Civ., sez. lav., 9 maggio 2005, n. 9576**

*E' illegittimo il licenziamento di un lavoratore, quando si astiene dal lavoro, cioè rifiuta di svolgere la sua prestazione lavorativa, nell'ipotesi in cui la società non appronti le misure di sicurezza più idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore.*

**Svolgimento del processo.** - Con ricorso al giudice del lavoro di Foggia, G.P. esponeva di avere lavorato alle dipendenze della società P. s.r.l. come addetto ad attività di pulizia e sanificazione, in esecuzione dell'appalto ottenuto dalla società da parte della struttura ospedaliera "Casa sollievo della sofferenza" di San Giovanni Rotondo, e di avere svolto la sua attività fino al giorno in cui gli era stato comminato il licenziamento, provvedimento adottato perché egli era stato ritenuto responsabile di avere lasciato incompiuto il lavoro per quattro giorni consecutivi dal 19 al 22 luglio 1999 e per ciascuna di tali mancanze gli era stata inflitta la sospensione dal lavoro per alcuni giorni, cosicché in totale ne aveva cumulati 35 che, aggiunti alle precedenti sospensioni avevano indotto la resistente a sanzionarlo con il licenziamento. Tanto premesso, deduceva che il licenziamento doveva ritenersi nullo, inefficace o illegittimo, atteso che le mancanze contestategli erano state sanzionate separatamente, pur essendo esse ricollegabili ad una condotta continuata; le sanzioni gli erano state inflitte tardivamente rispetto all'epoca di commissione; la recidiva gli era stata contestata quando ancora nessuna sanzione gli era stata applicata; le contestazioni non fornivano sufficienti indicazioni in ordine alle vicende contestategli; senza preventiva contestazione gli era stata comunicata la sospensione per ulteriori 6 giorni arretrati, oltre a quella totale per 35 giorni. Lamentava inoltre la eccessività e sproporzione del licenziamento inflittogli e nel merito sosteneva la legittimità del proprio comportamento, finalizzato solo alla salvaguardia della sua salute. Concludeva chiedendo la dichiarazione di illegittimità del licenziamento e la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro.

La convenuta resisteva alla domanda, in particolare deducendo che il ricorrente, a causa del suo atteggiamento di ostilità, aveva fatto venire meno il necessario vincolo di fiducia tra le parti. In effetti il ricorrente si era ripetutamente assentato dal lavoro senza giustificato motivo o aveva svolto il proprio lavoro non a regola d'arte, cumulando così una serie di sospensioni disciplinari tali da permettere la comminazione del licenziamento in base alla previsione contrattuale. E, in ogni caso sussistevano i presupposti del giustificato motivo oggettivo.

Il Tribunale di Foggia (estromesso dal giudizio l'Ospedale Casa di Sollievo, che aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva), accoglieva la domanda, formulando le pronunce di cui all'art. 18 st. lav.

A seguito di appello della Soc. P., la Corte d'appello di Bari, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda.

Il giudice di appello, ricordato il principio di corrispettività tra prestazioni e retribuzione e il dovere del lavoratore di svolgere compiutamente la sua prestazione lavorativa sotto la direzione del datore di lavoro - con configurabilità di una insubordinazione nel caso di sottrazione del prestatore agli ordini del datore, particolarmente nel caso in cui la reiterazione sia indicativa della intenzionalità -, in punto di fatto osservava che nella specie la prova espletata aveva evidenziato, oltre alle assenze ingiustificate, le inadempienze del ricorrente, che, invece di stivare nei container i cartoni dei rifiuti prelevati dai vari reparti dell'Ospedale, secondo la mansione per cui era stato assunto, li aveva depositati altrove e, precisamente nel corridoio adiacente il cortile in cui si trovavano i container destinati allo stivaggio. Egli aveva cercato di coinvolgere altro personale nelle medesime inadempienze, aveva ricevuto le contestazioni seguite da pesanti sanzioni disciplinari (41 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione) senza impugnarle e aveva confessato gli addebiti, sia pure giustificandosi adducendo la cattiva igiene dei container. Osservava anche che, quando al

dipendente sono contestati diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, il giudice di merito deve valutarli complessivamente.

In merito alle giustificazioni osservava che, pur dando per ammesso che la cattiva igiene dei containers impedisse lo stivaggio dei cartoni dei rifiuti, ciò non poteva dare diritto al lavoratore di non portare a termine la sua prestazione, in quanto egli avrebbe potuto rivolgersi alle organizzazioni sindacali, alle autorità sanitarie e, in definitiva, contestando l'omesso obbligo di tutela delle condizioni di lavoro, avrebbe potuto chiedere il ristoro dei danni e al limite rassegnare le dimissioni, invece di continuare a ricevere la retribuzione senza portare a termine le prestazioni.

Peraltro, il P. ed altri suoi colleghi di lavoro avevano sollecitato un'ispezione da parte della AUSL, la quale però non aveva sortito l'effetto da loro sperato, poiché alla convenuta erano state contestate altre contravvenzioni, che non avevano a che fare con lo stato igienico dei container. Il teste D.L. aveva parlato di una scarsa pulizia dei container e all'ispettorato del lavoro aveva riferito della nausea in cui incorreva quando si dedicava allo stivaggio dei cartoni negli stessi. Ma le giustificazioni del P. non avevano trovato obiettivo riscontro da parte dell'organo sanitario.

In conclusione il licenziamento doveva ritenersi legittimo, sulla base di una valutazione complessiva della vicenda, per la violazione dei sopra ricordati principi di legge e comunque di doveri fondamentali del dipendente, senza necessità di una specifica previsione in un codice disciplinare.

Contro questa sentenza il P. propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

La società P. resiste con controricorso.

**Motivi della decisione.** - Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., dell'art. 7 l. n. 300/1970, oltre insufficiente e contraddittoria motivazione.

Si lamenta che la Corte di merito, nel ravvisare gli estremi dell'insubordinazione, abbia considerato anche le assenze ingiustificate, non oggetto del licenziamento impugnato, in quanto con la nota del 19.8.1999 gli era stato contestato il fatto che, a dire dell'impresa, egli "lasciava volontariamente incompiuto il lavoro" nei giorni 19, 20, 21 e 22 del luglio 1999. Per queste asserite mancanze gli erano stati inflitti 41 giorni di sospensione e conseguentemente licenziato, giusta quanto disposto dal c.c.n.l. di categoria e dal codice disciplinare.

Il ricorrente, inoltre, aveva impugnato le sanzioni con lettera a sua firma del 16.8.1999 e aveva addotto la giustificazione di non avere stivato i cartoni nel container per le pessime condizioni igieniche in cui quest'ultimo si trovava, allo scopo di salvaguardare la propria salute.

Il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo.

Si lamenta la mancata considerazione delle risultanze istruttorie relative alle condizioni di inagibilità del container (sporco per la fuoriuscita dai cartoni di materiale fisiologico infetto e maleodorante proveniente dalle sale operatorie) e all'avvenuta denuncia delle stesse al datore di lavoro da parte dei lavoratori, e, in particolare, delle deposizioni testimoniali attentamente vagliate dal giudice di primo grado, riportate testualmente nella relativa sentenza, e delle fotografie prodotte dal ricorrente. La motivazione sul punto della sentenza d'appello è insufficiente, stante la sola evidenziazione dei risultati dell'ispezione della ASL, che peraltro era avvenuta il 6.9.1999 e quindi ben due mesi dopo la contestazione disciplinare. E neanche era stato tenuto presente che successivamente ai fatti di causa e alla ispezione la convenuta aveva provveduto a riverniciare il container (come da deposizioni testimoniali).

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 1460 c.c. e degli artt. 32 e 41, 2° comma, Cost., oltre a contraddittorietà di motivazione.

Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, peraltro contraddittoriamente, vi è affermato che l'art. 2087 c.c. non poteva dare diritto al lavoratore di non portare a termine le prestazioni, pur sussistendo le ragioni di igiene addotte dal medesimo, e che semmai il lavoratore avrebbe dovuto dare le dimissioni o non ricevere la retribuzione,

Il quarto motivo denuncia omessa motivazione circa un punto decisivo.

Si lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto che il lavoratore avesse lasciato incompiuto il proprio lavoro, commettendo una grave mancanza, per il fatto di avere depositato "altrove", invece che nel container i cartoni. In realtà, egli li aveva depositati in luogo adiacente a quest'ultimo, fatto che costituiva la regola (una prassi consolidata) in presenza di talune circostanze, e comunque un fatto frequente, come evidenziato dal giudice di primo grado, sulla scorta di varie deposizioni, con acquiescenza della datrice di lavoro. Si deduce anche la mancanza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa).

Il quinto motivo denuncia nullità del procedimento per omessa pronuncia, a norma dell'art. 360 n. 4 c.p.c.

Si lamenta il mancato esame della deduzione, formulata in primo grado e riproposta in appello, relativa alla nullità del licenziamento per i seguenti vizi procedurali.

A) La datrice di lavoro aveva artificiosamente e maliziosamente atteso che il lavoratore tenesse lo stesso comportamento per alcuni giorni per poi contestargli contemporaneamente (con lettere recapitate nella stessa data) quattro addebiti disciplinari. È ravvisabile quindi una strumentalizzazione del potere disciplinare.

B) Genericità delle contestazioni.

C) Mancata manifestazione della volontà di far ricorso alla recidiva in occasione delle contestazioni disciplinari: la recidiva era stata contestata solo con la lettera con cui era stata comunicata la misura espulsiva, in applicazione dell'art. 38, 2° comma, del c.c.n.l. di settore.

Il sesto motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Si fanno valere i rilievi di cui al motivo precedente sotto il profilo del vizio di motivazione.

Hanno rilievo preliminare le censure di cui al quinto e al sesto motivo aventi ad oggetto, propriamente, violazioni procedurali relative al procedimento disciplinare, e cioè quelle precedentemente indicate sub lett. A), B) e C) del quinto motivo.

Poiché il mancato esame delle indicate violazioni procedurali inciderebbe non già su un vero e proprio capo di domanda, ma su circostanze incidenti sulla decisione - sia pure a seguito della loro confluenza nella causa pendente in base all'iniziativa della parte di parte a concorrente base dell'impugnativa di licenziamento -, si è nel campo del potenziale vizio di motivazione, piuttosto che in quello della mancata pronuncia sulla domanda o una sua parte. Ne consegue l'onere della parte ricorrente di dedurre compiutamente le circostanze di fatto di cui viene lamentato il mancato esame, con il riferimento specifico e puntuale alle relative fonti probatorie.

Con riferimento alla doglianza sopra indicate sub lett. B) della sintesi del quinto motivo, tali oneri non possono ritenersi adeguatamente adempiuti, poiché non sono stati adeguatamente esposti il contenuto delle varie lettere di contestazione e sanzionatorie.

Con riferimento alla doglianza riportata sub lett. C) (mancata contestazione della recidiva) deve rilevarsi invece che la stessa non è puntuale in relazione alla decisione impugnata, poiché il giudice di merito ha ritenuto che, in caso di contestazione - evidentemente nello stesso contesto - di più mancanze, le stesse devono essere considerate complessivamente e, poi, concretamente ha ritenuto giustificato il licenziamento sulla base della ritenuta radicale negazione da parte del lavoratore degli obblighi di legge.

Quanto alla censura sub lett. A), esclusa la rilevanza formale ai fini di causa della recidiva, deve escludersi anche che una dilazione di pochissimi giorni della contestazione formale rispetto ai fatti potesse comportare la perdita del potere di reazione disciplinare. Resta salva, peraltro, la considerazione del complesso del comportamento delle parti sotto il profilo della valutazione dell'elemento soggettivo della responsabilità disciplinare (su cui cfr. infra).

È appena il caso di rilevare, ad ogni modo, l'infondatezza, riguardo ai motivi ora in esame, dell'eccezione della controricorrente che oppone il giudicato interno che si sarebbe formato in base alla notificazione della sentenza (di primo grado) effettuata dalla controparte. In effetti di tale notificazione non vi è riscontro in atti (nello stesso atto di appello la soc. P. parla di sentenza non notificata) e, ad ogni modo, in base all'art. 346, c.p.c. la parte appellata vittoriosa in primo grado, a

seguito dell'impugnazione della controparte, può riproporre le questioni non esaminate o non accolte dal giudice di primo grado.

Il primo motivo del ricorso non è meritevole di accoglimento, dato che in realtà il giudice di appello ai fini della valutazione circa la fondatezza dell'intimato licenziamento ha fatto riferimento al ritenuto grave inadempimento connesso al mancato completamento delle mansioni affidategli, stante il mancato stivaggio dei cartoni nel container, mentre le precedenti assenze ingiustificate costituiscono oggetto di una mera citazione incidentale, in relazione all'esito della prova espletata. Così pure non può ritenersi che abbia avuto uno specifico e autonomo rilievo nell'iter argomentativo il cenno relativo alla mancata impugnazione delle sanzioni disciplinari della sospensione preliminarmente irrogate per gli inadempimenti in questione. Peraltro deve sottolinearsi che le particolarità della normativa contrattuale, relative al cumulo delle varie sanzioni della sospensione ai fini della irrogabilità del licenziamento, non hanno formato oggetto di specifica contestazione nel giudizio, nè è stata sostanzialmente e adeguatamente censurata in se stessa la considerazione unitaria della vicenda compiuta dal giudice di merito in relazione alle norme legali sui presupposti dei licenziamenti per mancanze.

I motivi secondo, terzo e quarto sono esaminati congiuntamente, stante la loro connessione.

Rispetto ad essi deve innanzitutto rilevarsi che il giudice di appello è incorso in una evidente violazione di principi di diritto nel momento in cui ha escluso in radice la facoltà del lavoratore di astenersi dallo svolgere determinate operazioni lavorative anche nell'ipotesi della sussistenza di concreti pericoli alla salute connessi al non corretto adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi a carico del medesimo di tutela delle condizioni di lavoro. In effetti non vi può essere dubbio che il lavoratore, ove effettivamente sussistano situazioni pregiudizievoli per la sua salute o per la sua incolumità, possa legittimamente astenersi dalle prestazioni che lo esponano ai relativi pericoli, in quanto è coinvolto un diritto fondamentale, espressamente previsto dall'art. 32 della Costituzione, che può e deve essere tutelato in via preventiva, come peraltro attesta anche la norma specifica di cui all'art. 2087 c.c. (cfr. Cass. 30 agosto 2004 n. 17314 e 30 luglio 2003 n. 11704).

Quanto all'accertamento relativo alla sussistenza o meno di una situazione che giustificasse il rifiuto di completare le operazioni di sua spettanza da parte del lavoratore (onerato della relativa prova), la motivazione della sentenza impugnata è viziata dal punto di vista logico per avere ritenuto determinanti i risultati dell'ispezione compiuta dalla AUSL, nonostante che, evidentemente, rispetto a situazioni relative alla pulizia e all'igiene di un luogo, una simile rilevanza non possa essere attribuita ad accertamenti amministrativi compiuti a distanza di tempo.

Viceversa la Corte d'appello non ha preso in considerazione la prova testimoniale e, in particolare, quella del D.L., sebbene questo lavoratore avesse riferito circostanze significative, come ricordato nella stessa sentenza.

Deve infine rilevarsi che il giudice di merito, evidentemente in via consequenziale rispetto alla negazione in radice della facoltà del lavoratore di astenersi dal compiere le operazioni di stivaggio dei cartoni, anche nel caso di seri impedimenti connessi alle cattive condizioni di igiene dei containers, ha del tutto ommesso valutazioni in concreto circa l'elemento soggettivo del lavoratore rispetto alle violazioni disciplinari contestategli. È evidente, invece, che nell'ottica della possibile efficacia giustificatrice di adeguate ragioni relative a pericoli per la salute del lavoratore, nel caso in cui l'accertamento relativo a tale elemento oggettivo non fosse adeguatamente positivo, dovrebbe pur sempre valutarsi il comportamento del lavoratore anche dal punto di vista soggettivo, almeno in astratto essendo prospettabile l'ipotesi dell'errore, colpevole o meno, circa la effettiva sussistenza di una situazione di fatto idonea a giustificare il comportamento tenuto.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame ad altro giudice, che procederà ai necessari accertamenti in linea di fatto in relazione al seguente principio di diritto: "in caso di non adeguata adozione da parte del datore di lavoro delle misure necessarie, a norma dell'art. 2087 c.c., a tutelare l'integrità fisica e le condizioni di salute dei prestatori di lavoro, il lavoratore ha la facoltà di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute

e, conseguentemente, se il lavoratore prova la sussistenza di tale presupposto, deve ritenersi ingiustificato il licenziamento intimato a causa del relativo non adempimento, ferma restando in ogni caso la necessità di valutare la eventuale responsabilità disciplinare del lavoratore anche dal punto di vista dell'elemento soggettivo".

La regolazione delle spese di questo grado è rimessa al giudice di rinvio (art. 385 c.p.c.), che si designa in dispositivo.

**P.Q.M.** - La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Lecce.

**Cass. civ., sez. lav., 2 settembre 2003, n. 12789**

*L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva - in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento - ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro.*

**Svolgimento del processo.** - Con ricorso 6 febbraio 1998 il signor Silvestro Scornavacche conveniva in giudizio di fronte al Pretore di Torino la Pirelli Pneumatici S.p.A., deducendo di aver lavorato dal 1973 al 1996 nel reparto mescole dello stabilimento di Settimo Torinese, di essere stato esposto all'effetto nocivo di varie sostanze, come le ammine aromatiche, il nerofumo e gli idrocarburi policiclici aromatici, e di avere contratto due patologie di natura professionale, a carico dell'apparato tegumentario e dell'apparato uro-genitale.

Sulla base di queste premesse, il ricorrente lamentava che la convenuta non avesse adottato le necessarie misure di prevenzione e ne chiedeva pertanto la condanna al pagamento della somma di L. 966.816.000 a titolo di risarcimento del danno biologico e morale.

Si costituiva in giudizio la Pirelli Pneumatici, contestando in fatto ed in diritto il fondamento delle domande avversarie.

Il Pretore assumeva le prove testimoniali dedotte dalle parti e disponeva una C.T.U. medico-legale; dopo avere sentito il C.T.U. a chiarimenti, il giudice respingeva le ulteriori istanze istruttorie di parte ricorrente e con sentenza in data 11 gennaio 2000 respingeva il ricorso.

Interponeva appello lo Scornavacche, formulando delle nuove istanze istruttorie e chiedendo che, in totale riforma della sentenza impugnata, fossero accolte le conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio.

Si costituiva la società Pirelli Pneumatici per ottenere la reiezione dell'impugnazione.

Con sentenza in data 17 novembre 2000-5 gennaio 2001 la Corte di Appello di Torino respingeva l'appello e compensava le spese del grado.

Osservava sostanzialmente il Tribunale che la domanda di risarcimento del danno formulata dal ricorrente presupponeva la prova dell'esistenza di un nesso causale tra le lavorazioni svolte presso la Pirelli (all'interno del reparto mescole) e le patologie dell'apparato tegumentario e uro genitale (carcinoma vescicale trattato chirurgicamente) da cui era affetto: lo Scornavacche non aveva assolto all'onere della prova che gli incombeva, perché non era riuscito a dimostrare che tali patologie fossero da porre in relazione causale con l'esposizione a sostanze nocive nel reparto mescole anziché con cause extralavorative o con l'attività pregressa di catramista svolta presso altra azienda: dalla C.T.U. e dalla deposizione del teste Calisti si era ricavata al contrario la prova dell'assenza di quel nesso causale, che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare.

Avverso detta sentenza lo Scornavacche ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo. La società intimata ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive ex art. 378 c.p.c.

**Motivi della decisione.** - Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia carenza di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) con conseguente difetto di istruttoria e violazione del combinato disposto di cui all'art. 437 c.p.c. e all'art. 421 c.p.c., 2° comma, nonché dell'art. 213 c.p.c., il tutto in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5; violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e segg. (art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5); omesso esame di punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

Il ricorrente deduce che, come evidenziato nei gradi di merito, vi è stata violazione dell'obbligo di informazione del lavoratore ad opera del datore di lavoro (art. 4 del D.P.R. n. 303 del 1956, ribadito e rafforzato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 626 del 1994); che il lavoratore non ha alcun obbligo giuridico di informarsi dei rischi lavorativi; che la Corte territoriale ha completamente omesso di motivare in ordine all'illiceità della condotta datoriale sul fronte della prevenzione informativa, richiamando in modo acritico il principio dell'onere probatorio, dimenticando la "specialità" della legislazione penale del lavoro che non consente di ritenere in capo al lavoratore alcun obbligo giuridico di informazione.

Secondo il ricorrente ugualmente carente di motivazione è la sentenza impugnata laddove omette di valutare il palese contrasto tra le argomentazioni addotte dal C.T.U. ed i risultati di indagini scientifiche condotte da esperti e istituti di fama internazionale, i cui elaborati sono stati prodotti nel corso dei gradi di merito.

Contraddittoria è ancora la motivazione di detta sentenza - deduce il ricorrente - laddove ritiene privo di valore probatorio il "libretto di rischio" a suo tempo redatto dal Consiglio di fabbrica, perché proveniente da un ente sprovvisto di qualunque potere certificativo. Ed in sede di appello - si deduceva in premessa - il ricorrente aveva insistito per l'acquisizione della documentazione comprovatamente giacente presso l'A.S.L. e l'espletamento di perizia tecnica. Contraddittoria era poi la sentenza impugnata, secondo lo Scornavacche, sull'onere probatorio che sarebbe gravato sul lavoratore in relazione alla data di cessazione presso la Soc. Pirelli dell'impiego della PBNA (1974), contenente sostanza cancerogena.

Osserva questa Corte che il ricorso è infondato.

Non configurando l'art. 2087 c.c. un'ipotesi di responsabilità oggettiva - in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento - ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure di allegare la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, senza che occorra, in mancanza di qualsivoglia disposizione di tal senso, anche la indicazione delle norme antinfortunistiche violate o delle misure non adottate, mentre, quando il lavoratore abbia provato quelle circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (v. ex plurimis Cass. 6 luglio 2002 n. 9856).

Pacifiche essendo le patologie riscontrate sul lavoratore, il C.T.U. ha escluso, con motivazione ritenuta ampia ed esauriente dai giudici del merito, la natura professionale delle predette patologie, e tali conclusioni risultano confermate, ad avviso della Corte territoriale, anche dal contenuto della deposizione del teste Catisti, che ha affermato che, nel corso degli accertamenti compiuti in qualità di consulente del p.m., era emerso che la società Pirelli "sin dal 1974" non utilizzava più l'unica sostanza che poteva certamente influire sulla patologia vescicale, vale a dire la PBNA.

Sull'epoca di dismissione di tale sostanza, il ricorrente deduce, sulla base di un generico richiamo a dati documentali, consistenti negli atti del convegno di Acireale, che tale sostanza sarebbe stata dismessa a partire dal 1975, ma correttamente la Corte territoriale rileva da un lato che non è dimostrato che qualche mese in più di esposizione alla PBNA possa essere considerato determinante ai fini del riconoscimento della natura professionale della patologia,

e dall'altro che incombeva al lavoratore l'onere di provare l'esposizione a sostanze nocive per un periodo di tempo tale da consentire di convalidare l'ipotesi della natura professionale della patologia.

Per quanto riguarda i chiarimenti forniti dal C.T.U. - mentre non risulta che le parti abbiano chiesto di fare intervenire i propri consulenti (v. pag. 7 sentenza impugnata) - questi ha testualmente dichiarato, come risulta a pag. 5 della sentenza: "in merito alle sostanze usate, mi sono rifatto alle risultanze delle deposizioni testimoniali ed alle mie conoscenze tratte dalla letteratura medica circa le sostanze usualmente utilizzate nell'industria della gomma per pneumatici ed in particolare nero fumo, solventi, cariche minerali inerti e polimeri della gomma". Come correttamente osservato dalla Corte di Appello, il C.T.U. non si è pertanto limitato a prendere in considerazione le sostanze usualmente utilizzate nell'industria della gomma, ma ha anche fatto riferimento specifico alle risultanze delle prove testimoniali, tenuto conto peraltro che le sostanze prese in considerazione dal C.T.U. corrispondono peraltro a quelle indicate dallo stesso Scornavacche in ricorso come sostanze nocive.

Infondata è poi la doglianza secondo la quale i giudici di appello avrebbero omissis di valutare il contrasto tra le argomentazioni addotte dal C.T.U. ed i risultati di altre indagini scientifiche, di cui sono stati prodotti gli elaborati, stante la genericità di tali richiami, che non forniscono puntuali indicazioni del testuale contenuto di tali elaborati dei quali manca anche l'indicazione dei nominativi degli autori. Del resto risulta che anche il C.T.U. ha fatto richiamo, come si è detto, alla letteratura medica, pervenendo a conclusioni condivise dal Tribunale, e manca nel ricorso una puntuale indicazione dell'erroneità dei richiami scientifici effettuati da detto consulente.

Correttamente i giudici di appello hanno ritenuto poi che nessuna prova della presenza di sostanze nocive nell'ambiente potesse ricavarsi dal libretto di rischio", redatto dal Comitato ambiente del consiglio di fabbrica, non risultando questo dotato di potere certificativo, ed essendo il documento, redatto in coincidenza con l'inizio del rapporto di lavoro del ricorrente, inidoneo ad attestare le sostanze utilizzate in epoca successiva.

Per quanto concerne l'istanza istruttoria di acquisizione presso la A.S.L. di Chivasso dell'elenco delle sostanze impiegate nei cicli di lavorazione della gomma nel periodo 1973/1996, la Corte territoriale ha motivatamente rigettato l'istanza considerandola di carattere "esplorativo", tenuto conto dell'elenco di detta documentazione prodotto dall'appellante, di carattere informale e del tutto generico. Comunque l'ordine di esibizione di un documento alla Pubblica Amministrazione costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile, come tale, in sede di legittimità (Cass. 11 giugno 1998 n. 5794).

Ed adeguatamente motivata è la reiezione dell'istanza di C.T.U. tecnica, con il riferimento all'impossibilità a distanza di tempo di accertare quali sostanze siano state utilizzate nel corso dei vari anni nel reparto mescole. Ed anche in tal caso trattasi di esercizio di un potere discrezionale, ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c., che si sottrae al sindacato di legittimità, anche quando manchi una espressa motivazione al riguardo (v. Cass. S.U. 28 novembre 1994 n. 10127), che peraltro nella specie sussiste.

Ed adeguatamente motivato è anche il diniego di rinnovo della consulenza medico-legale, per l'ampiezza e l'eshaustività della consulenza espletata dal Pretore, e tenuto conto dei predetti chiarimenti resi dal C.T.U.

Né la mancata informazione del rischio, al quale il lavoratore è stato esposto - per un periodo limitato di tempo - per la presenza della sostanza PBNA, è influente sulla responsabilità del datore in ordine all'insorta patologia, essendo stato escluso, come si è detto, il nesso causale tra esposizione a detta sostanza per il periodo indicato ed insorgenza della patologia.

Alla stregua delle considerazioni predette il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio di cassazione.

**P.Q.M.** - La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

## **Casi di esonero della responsabilità**

### **II.IV.1.Cass. civ., sez. lav., 13 ottobre 2000, n. 13690**

*Ancorchè il datore di lavoro sia responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore non solo quando ometta di adottare le idonee misure protettive ma anche quando ometta esclusivamente di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte del dipendente (non assumendo alcun valore esimente per l'imprenditore l'eventuale concorso di colpa del dipendente), tuttavia può configurarsi un esonero totale da responsabilità per il datore di lavoro quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità e dell'assoluta imprevedibilità, da valutare anche in considerazione dell'esperienza lavorativa del dipendente medesimo.*

**Svolgimento del processo.** - Con ricorso del 20.6.1995 Ottaviano Pozzi conveniva in giudizio, davanti al Pretore di Milano, la s.r.l. Parma Stand chiedendo il risarcimento dei danni subiti in seguito ad un infortunio sul lavoro verificatosi l'8.10.1989.

Esponesse il ricorrente che, mentre stava lavorando all'interno di un box adibito ad uso ufficio, a sua volta ubicato all'interno di un capannone della società, presso l'insediamento(\*) di Trezzano sul Naviglio, si accorgeva di alcune infiltrazioni di acqua piovana all'interno del box provenienti dal lucernario del capannone.

Decideva, quindi di raggiungere il soffitto del box per collocarvi un secchio che raccogliesse l'acqua, ma, nel percorrere una passatoia ivi esistente, sprovvista di corrimano, e di parapetto, nonché costituita da assi affiancate l'una all'altra e non assicurate alla struttura del box, perdeva l'equilibrio precipitando a terra e riportando trauma cranio - cerebrale, frattura parietale destra, ed altre lesioni per le quali l'Inail di Parma - su denuncia della Parmastand - aveva costituito a favore del Pozzi una rendita per inabilità permanente del 20% poi elevata al 25%.

Si costituiva in giudizio la società convenuta la quale eccepeva la prescrizione del diritto invocato dal Pozzi, e, comunque, l'assenza di ogni responsabilità della datrice di lavoro - già esclusa anche in sede penale - deducendo l'imprevedibilità del danno e il comportamento colposo dell'infortunato.

Il Pretore adito, con sentenza n. 1721 del 1997, rigettava la domanda.

Su appello dell'infortunato, costituitosi il contraddittorio con la costituzione della società appellata, il Tribunale di Milano, con sentenza del 23.5.1998, notificata il 9.6.1998, confermava la decisione pretorile, condannando l'appellante alle spese del grado.

Osservava il Tribunale: a) che l'incidente, non essendosi verificato in occasione di lavoro, non poteva essere qualificato come infortunio sul lavoro ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30.6.1965, n. 1124; b) che l'evento era imprevedibile ed indeterminabile, assolutamente indipendente dalle esigenze delle prestazioni lavorative affidate al Pozzi, e riferibile piuttosto a "rischio elettivo"; c) che il tetto del box dal quale il Pozzi era caduto non era calpestable e che solo i lavoratori impegnati nella costruzione del capannone vi potevano accedere con le dovute cautele.

Avverso detta sentenza il Pozzi ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui ha replicato la società intimata con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

**Motivi della decisione.** - Va disposta, preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei due ricorsi, principale ed incidentale in quanto aventi ad oggetto la medesima sentenza impugnata.

Con l'unico motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 c.c., 8 e 10 del d.P.R. n. 547/1955, 16 del d.P.R., n. 164/56, e 2 del d.P.R. n. 1124/65, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia - rileva il ricorrente: a) che è inconferente il richiamo dei criteri dettati dall'art. 2 del t.u. n. 1124/65 richiedendosi nella presente causa il risarcimento del danno biologico: la responsabilità, ex art. 2087 c.c. del datore di

lavoro non è subordinata alla ricorrenza del rischio generico, ma all'accertamento della violazione di norme specifiche sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, le quali pongono per l'imprenditore non solo l'obbligo di attuazione delle misure di sicurezza, ma anche di vigilanza sul rispetto da parte dei lavoratori; b) che l'attività svolta dall'infortunato era pur sempre mirata a realizzare un interesse aziendale, quello della salvaguardia del materiale elettrico; c) che, in ogni caso, la "passatoia" percorsa dal Pozzi non era recintata, né recava cartelli o avvisi che ne vietassero il transito; d) che la condotta dell'infortunato non era ascrivibile a colpa dello stesso, né era caratterizzato da abnormità o esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo in corso.

Col ricorso incidentale, formulato in via condizionata all'accoglimento del ricorso principale, deduce la società resistente: a) che la manovra del Pozzi era assolutamente imprevedibile oltre che spericolata; b) che l'asserita esistenza della passatoia non trovava alcun riscontro probatorio; e che, c) l'iniziativa del Pozzi non era né autorizzata, né rientrava nelle incombenze necessarie.

Va premesso che il ricorrente, pur avendo già ottenuto dall'Inail le prestazioni previdenziali per l'infortunio subito, non ha limitato con il presente giudizio la propria pretesa con riferimento al c.d. "danno differenziale", ma ha agito per ottenere il risarcimento del c.d. "danno biologico", deducendo la violazione, da parte della società datrice di lavoro, non del generale obbligo del *neminem laedere* prescritto dall'art. 2043 c.c. - da cui discende una responsabilità extra contrattuale - ma del più specifico obbligo di protezione dell'integrità psico - fisica dei dipendenti, sancito dall'art. 2087 c.c., fonte di responsabilità contrattuale (Cass., 21.12.1998, n. 12763; Cass., 5.2.2000, n. 1307, ed altre).

La natura della responsabilità datoriale invocata non comporta certo che essa si esaurisca, in senso oggettivo, sul mero riscontro del danno biologico quale evento legato con nesso di causalità all'espletamento della prestazione lavorativa, presupponendo essa pur sempre l'elemento della colpa ossia la violazione di una disposizione di legge o di contratto o di una regola di esperienza. La necessità della colpa - che accomuna la responsabilità contrattuale a quella aquiliana - va poi coordinata con il particolare regime probatorio della responsabilità contrattuale che è quello previsto dall'art. 1218 cod. civ. (diverso da quello di cui all'art. 2043 cod. civ.) sicché, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver ottemperato all'obbligo di protezione in argomento, spetta al lavoratore l'onere - logicamente anteriore - di provare sia la lesione all'integrità psico - fisica, sia il nesso di causalità tra tale evento dannoso e l'espletamento della prestazione lavorativa.

Orbene, nel verificare l'adempimento di una tale onere probatorio gravante sul lavoratore infortunato, il Tribunale ha percorso un iter logico ispirato piuttosto alla ricerca dei dati caratteristici propri dell'infortunio sul lavoro, secondo le linee indicate dall'art. 2 del t.u. n. 1124 del 1965, pervenendo ad un risultato negativo basato concettualmente sulla esclusione del rischio da occasione di lavoro, e, di qui, all'estraneità del datore di lavoro da ogni responsabilità rispetto all'evento.

Una tale impostazione motivazionale - pur essendo costruita seguendo le linee ricostruttive indicate dalla legislazione antinfortunistica, non direttamente conferente con il caso di specie - perviene, nella sostanza, a risultati che non possono in questa sede non condividersi.

Ed infatti, attraverso una compiuta ricostruzione della dinamica dell'infortunio, il Tribunale ha chiaramente posto in luce una serie di elementi decisivi per escludere ogni responsabilità della società datrice di lavoro in merito. In particolare, è stato accertato che l'evento si è verificato al di fuori dello svolgimento dell'attività lavorativa affidata al lavoratore, ed in presenza di un rischio assunto per esclusiva volontà del medesimo, un rischio certamente evitabile con l'uso di una normale prudenza.

Nella medesima direzione, militano, inoltre ulteriori elementi di cui pure il Tribunale ha tenuto conto: a) l'assoluzione piena dell'amministratore unico della società da ogni imputazione in sede penale; b) l'assenza di ragioni di urgenza che giustificassero la condotta del lavoratore; c) la limitazione dell'accesso sul luogo dell'infortunio ad altri lavoratori, specificamente addetti ai lavori di ultimazione del capannone.

E così, mutuando una terminologia solitamente riferita alla disciplina degli infortuni sul lavoro, e che riecheggia (\*) la nozione del c.d. "rischio elettivo", il Tribunale, ha ritenuto il pregiudizio sofferto dal ricorrente del tutto estraneo dall'ambito delle obbligazioni contrattualmente assunte dal datore di lavoro, osservando che diversamente opinando si finirebbe con l'addossare all'imprenditore rischi imprevedibili e indeterminabili, del tutto indipendenti dalle esigenze della prestazione di lavoro e delle attività ad essa connesse, e addirittura quelli che lo stesso lavoratore ha accettato di correre con scelte personali.

In altri termini, danno risarcibile da parte del datore di lavoro è ogni lesione psico - fisica subita dal lavoratore, anche con riferimento alla vita di relazione (quindi comprensivo anche del danno biologico) sempreché verificatosi in una situazione di rischio in cui il lavoratore si trova in esecuzione degli obblighi a suo carico derivanti dal contratto di lavoro. Ne resta escluso ogni evento dannoso verificatosi in danno del lavoratore per cause estranee all'attività lavorativa, e non riferibili all'area del c.d. "rischio di impresa" come nel caso - verificatosi nella specie - in cui lo stesso lavoratore abbia intrapreso, senza alcuna disposizione da parte del datore di lavoro, una iniziativa non giustificata dalla necessità di eseguire le proprie mansioni, né da esigenze di soccorso o di salvataggio nei confronti di persone o di impianti aziendali, affrontando, per di più, una ben percepibile, e certamente evitabile situazione di pericolo.

La sentenza impugnata non si discosta, in sostanza, dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, se è vero che il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore non solo quando ometta di adottare le idonee misure protettive, ma anche quando ometta di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non assumendo alcun valore esimente per l'imprenditore l'eventuale concorso di colpa del lavoratore, è anche vero che può configurarsi un esonero totale da responsabilità per il datore di lavoro quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità e della assoluta inopinabilità, da valutarsi anche in considerazione dell'esperienza lavorativa dello stesso dipendente (Cass., 17.2.1998, n. 1687), condizione, quest'ultima, che, nel presente caso non è stata posta in discussione nei gradi di merito. Per le esposte considerazioni, il ricorso va rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale (condizionato).

Le spese del presente giudizio sono a carico del ricorrente.

**P.Q.M.** - La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio pari a L. 29.000 oltre a L. 2.000.000 per onorari di avvocato.

### **Nozione di lavoratore subordinato.**

#### **IV.I.1. Cass. civ., sez. lav., 13 febbraio 2004, n. 2842**

*Requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo della subordinazione. L'esistenza di tale vincolo, che consiste per il lavoratore in uno stato di assoggettamento gerarchico, e per il datore di lavoro nel potere di direzione con il consequenziale inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale, va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.*

**Svolgimento del processo.** - Con ricorso al Pretore di Udine Giuliano Garani, deducendo di avere svolto attività di lavoro subordinato alle dipendente di Mauro Pollo, titolare dell'impresa individuale Ristorante ai Due Leoni, dal gennaio al maggio 1994, chiedeva al suddetto Pretore la condanna del Pollo al pagamento di somme dovute a titolo di retribuzione ed altre indennità. Dopo la costituzione del Pollo, il Pretore di Udine con sentenza non definitiva del 20 ottobre 1998 dichiarava la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti, ed il Tribunale di Udine con sentenza definitiva del

2 dicembre 1999 quantificava in lire 7.635.000 quanto dovuto dal Pollo al Garani a titolo di retribuzione ed altre indennità.

A seguito di gravame, la Corte d'Appello di Trieste con sentenza del 14 luglio 2000 confermava la sentenza non definitiva e quella definitiva e condannava l'appellante al pagamento delle spese processuali. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte osservava che, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante, la sentenza non definitiva non poteva reputarsi affetta da nullità assoluta per non esservi contrasto insanabile tra dispositivo letto in udienza e motivazione. Nel caso di specie, infatti, il "decisum", desumibile dal dispositivo letto in udienza, era sorretto dalla motivazione che esplicitava le ragioni per le quali si era ritenuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra le parti sulla base delle modalità esecutive di un tale rapporto.

Precisava ancora la Corte - in relazione al merito della controversia - che nella decisione impugnata vi erano indicati tutti gli elementi da cui poteva evincersi l'esistenza della subordinazione. Il terreno su cui insisteva un maneggio contiguo all'area destinata a ristorante era stato dato in comodato al Pollo, che aveva poi fornito i materiali per seguire le necessarie opere di modifica e predisposizione del terreno stesso alla nuova destinazione, e che aveva anche pubblicizzato il maneggio come servizio offerto dalla sua azienda-ristorante ed aveva, infine, stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile inerente all'attività di maneggio, il Garani da parte sua aveva consumato i pasti nel ristorante del Pollo senza pagare, ed aveva ricevuto da quest'ultimo istruzioni sul come utilizzare i materiali per i lavori di apprestamento della nuova opera. In altri termini il Garani, contrariamente a quanto affermato dal Pollo, non era un suo collaboratore per dipendere in tutto e per tutto dal Pollo stesso, che era risultato unico titolare dell'azienda instaurata.

Anche la censura dell'appellante circa l'errata applicazione al rapporto in esame di una contrattazione non rispondente alla natura effettiva del lavoro svolto dal Garani non poteva trovare ingresso atteso che il consulente tecnico nominato d'ufficio, in base alle dichiarazioni delle parti, ed in forza della sua preparazione specialistica aveva inquadrato in concreto l'attività del Garani nel contratto collettivo applicabile all'azienda del Pollo. Le risultanze istruttorie infine avevano attestato la presenza costante del Garani nel suo posto di lavoro e l'espletamento da parte sua di almeno otto ore di lavoro giornaliero.

Avverso tale sentenza Mauro Pollo propone ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi. Giuliano Garani non si è costituito in giudizio.

**Motivi della decisione.** - 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza impugnata (art. 360 c.p.c., n. 4), lamentando al riguardo che detta sentenza ha violato il principio fatto proprio dalla giurisprudenza, secondo cui nel rito del lavoro è assolutamente precluso modificare o solo integrare il dispositivo della sentenza. Nel caso di specie, invece, il dispositivo emesso dal pretore di Udine, Sezione distaccata di Cervignano ("fra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con le modalità indicate in motivazione...") era stato inammissibilmente integrato dal dispositivo nonché dalla motivazione della sentenza definitiva. In detta decisione ed anche nella motivazione della sentenza d'appello non vi era alcun riferimento ad uno degli elementi fondamentali del rapporto de quo per non avere nulla detto i giudici sulla durata del rapporto lavorativo nonché sull'inquadramento del lavoratore, tanto vero che era stato, la c.t.u. (disposta dal Pretore di Udine) a fissare l'inizio e la durata del rapporto ed a scegliere il contratto collettivo applicabile, sostituendosi così al giudice ed alla controparte cui incombeva il relativo onere probatorio.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione circa la mancata determinazione della durata del rapporto di lavoro per essersi la decisione della Corte d'appello fondata su un presupposto processualmente inesistente in quanto non provato.

1.1 I primi due motivi che possono esaminarsi congiuntamente, per comportare la soluzione di questioni giuridiche tra loro interdipendenti, vanno rigettati perché infondati.

1.2. Questa Corte ha affermato che nel rito del lavoro è assolutamente precluso al giudice di integrare o modificare il dispositivo della sentenza, come deliberato e letto in udienza, e deve

ritenersi atto abnorme e giuridicamente inesistente - e come tale inidoneo a passare in giudicato - il nuovo dispositivo che sia da lui emesso a definizione della lite, sebbene corredato da pertinente motivazione (cfr. Cass. 14 giugno 1995 n. 6709).

Una siffatta situazione non ricorre, però, nel caso di specie in cui il dispositivo della sentenza non definitiva è sorretta da una motivazione coerente con il dispositivo stesso sicché non è configurabile la denunciata nullità.

Ha al riguardo osservato il giudice d'appello che non vi era alcuna necessità di analiticamente indicare in dispositivo - così come sostenuto dal Pollo - le concrete modalità di svolgimento dell'accertato rapporto di lavoro subordinato perché la premessa indispensabile per la chiesta condanna al pagamento di somma di denaro risultava essere l'accertamento del rapporto contrattuale, oggetto della sentenza non definitiva. Il Pretore di Cervignano aveva, pertanto, specificamente accertato l'esistenza di detto rapporto per poi potere analiticamente indicarne le modalità di svolgimento nella parte motivazionale della sentenza, che appunto esplica la funzione di chiarire il ragionamento sotteso al decisum sinteticamente enunciato in dispositivo.

Avverso tale assunto, che risponde a corretti principi giuridici per assegnare alla motivazione il ruolo di giustificare con coerenza logica quanto cristallizzato in dispositivo, il ricorrente non ha proposto alcuna specifica censura.

1.3. Ma i suddetti motivi mostrano la loro infondatezza anche nella parte in cui addebitano alla sentenza impugnata di non avere dato alcuna motivazione sulla durata del rapporto di lavoro.

Censura questa che si presenta del tutto generica perché omette qualsiasi accenno alla sentenza impugnata, dalla cui lettura emerge che la durata del rapporto, indicata nella domanda del Garani, è stata oggetto - unitamente alle altre modalità della prestazione - di un esame (e della consequenziale decisione sul punto) da parte della Corte d'appello di Trieste.

2. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione circa i criteri di individuazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie in oggetto ed all'inquadramento del lavoratore, nonché violazione di legge, con riferimento all'art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4 ed alla applicazione del contratto collettivo di categoria. Lamenta in particolare il ricorrente che il contratto collettivo da applicarsi, indicato dal consulente, era stato posto a base della liquidazione delle spettanze lavorative del Garani al fine di parametrarne la retribuzione ex art. 36 Cost., nonostante che il lavoratore non avesse spiegato espressa domanda nei sensi di un adeguamento della retribuzione sulla base della norma costituzionale. Per di più la descrizione del tipo di attività asseritamente svolta dal Garani alle dipendenze del Pollo non aveva attinenza con la sfera di applicazione del contratto collettivo prodotto nel giudizio davanti al Pretore.

3. Con il quarto e quinto motivo - che assumono rispetto al precedente un carattere di priorità logica il ricorrente deduce motivazione mancante e/o insufficiente in ordine alle modalità del rapporto di lavoro (in relazione al quale denuncia anche violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.) (quarto motivo) ed in ordine alla sussistenza del vincolo di subordinazione (quinto motivo), osservando al riguardo che sulla base della deposizione dei testi escussi non poteva dedursi in alcun modo che il Garani avesse svolto la propria attività lavorativa per otto ore al giorno né che avesse spiegato detta attività con vincolo di subordinazione, essendo anzi emerso che godeva di ampia autonomia.

3.1. Il quarto e quinto motivo risultano fondati e, pertanto, vanno accolti.

3.2. È giurisprudenza costante che il ricorso per Cassazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il vizio della motivazione sotto il profilo della omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente, solo quando, nel

ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato(o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (cfr. in tali sensi tra le tante: Cass. 22 maggio 2001 n. 6975; Cass. 8 maggio 2000 n. 580; Cass. 24 luglio 2000 n. 9716).

3.3. Nella fattispecie in oggetto la decisione impugnata risulta sorretta da una motivazione che si presenta né congrua né coerente logicamente per avere fatto errata applicazione del materiale probatorio; detta decisione non si sottrae, quindi, alle censure che le sono state mosse in ordine alla qualificazione come subordinato del rapporto tra il Garani ed il Pollo.

3.4. Premesso che in tema di qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato è sindacabile in Cassazione solo la individuazione dei criteri generali ed astratti che presidono alla differenziazione delle contrapposte figure, mentre costituisce accertamento di fatto - incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali (cfr. tra le altre: Cass. 21 maggio 2002 n. 7469; Cass. 21 dicembre 2001 n. 14664), nel caso di specie va osservato che la sentenza impugnata (carente, come detto, nella motivazione) non ha fatto corretta applicazione dei criteri distintivi tra lavoro autonomo e subordinato.

3.5. Per costante giurisprudenza elemento essenziale e determinante del lavoro subordinato, costituente elemento discrezionale rispetto al lavoro autonomo, è il vincolo della subordinazione. Detta vincolo, che consiste per il lavoratore in uno stato di assoggettamento gerarchico, e per il datore di lavoro nel potere di direzione con il consequenziale inserimento nell'organizzazione nella sua impresa del lavoratore, deve essere concretamente valutato con riguardo alla specificità dell'incarico affidato al lavoratore ed al modo della sua attuazione, fermo restando che caratteri dell'attività lavorativa come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa, le modalità di erogazione della retribuzione e la stessa durata dell'attività non assumono valore decisivo, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con quello di lavoro autonomo o parasubordinato (cfr. Cass. 21 dicembre 2001 n. 14664 cit.; Cass. 1 marzo 2001 n. 2970; Cass. 9 gennaio 2001 n. 224).

3.6. orbene, nel caso di specie la corte d'appello di Trieste, senza accertare l'esistenza di una effettiva subordinazione incentrata sull'esistenza di un potere gerarchico, concretizzantesi nel potere direttivo del datore di lavoro, e nella sua legittimazione a dare disposizioni al dipendente ed a sanzionarne gli eventuali inadempimenti - e senza considerare se vi fosse stato da parte del Garani un inserimento effettivo nell'organizzazione produttiva dell'impresa del Pollo - si è limitata a dare valore determinante, ai fini della qualificazione in termini di subordinazione del rapporto in esame, ad elementi e circostanze (presenza del Garani nel posto di lavoro; durata della prestazione lavorativa; istruzioni del Pollo sulle modalità di utilizzazione dei materiali per costruire il maneggio; assicurazione accesa dal suddetto Pollo, ecc.), che possono risultare compatibili anche con un diverso rapporto (contratto di appalto, di prestazione d'opera, ecc.).

4. Le considerazioni sinora svolte portano, dunque, all'accoglimento del quarto e quinto motivo di ricorso, rimanendo assorbito il terzo motivo del ricorso stesso.

5. Per concludere, il ricorso va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va, per l'effetto, cassata. Alla stregua dell'art. 384 c.p.c. essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, gli atti vanno rimessi ad un diverso giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Venezia, che procederà ad un nuovo esame della controversia facendo applicazione dei principi innanzi enunciati.

Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di Cassazione.

**P.Q.M.** - La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Venezia anche per le spese del presente giudizio di Cassazione.

## Lavoratori domestici.

### IV.II.1. Cass. pen., sez. IV, 24 aprile 2003, n. 34464

*In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'esclusione degli addetti ai servizi familiari e domestici dall'ambito di applicabilità del D.Lgs. n. 626 del 1994, non comporta in alcun modo l'abrogazione implicita delle precedenti previsioni legislative in materia, che alla menzionata categoria già si applicavano, quali il D.P.R. n. 547 del 1955 che resta pienamente vigente.*

**Svolgimento del processo e motivi della decisione.** - 1. Il 17 maggio 2001 il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, dichiarava non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti di M.B. e O.G.B. in ordine ad imputazione di cui agli artt. 113, 590 c.p., commi 1 e 3, n. 1, art. 583 c.p., comma 2, n. 1 e n. 1, in relazione agli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 547 del 1955. Si contestava a tali imputati, "in qualità di destinatari della normativa prevenzionale", di aver cagionato ad A.L., loro collaboratrice domestica, lesioni personali gravissime, dalle quali era derivata una invalidità permanente del 65%, con asportazione parziale della teca cranica e una malattia guarita in più di quaranta giorni, per colpa generica e specifica, consistita quest'ultima nell'aver consentito, e comunque non impedito, l'utilizzo di una scala sprovvista di idonei ganci di trattenuta e di appoggi antidrucciolevoli, non adeguatamente assicurata e non trattenuta al piede da altra persona.

Rilevava il giudice che "la normativa prevenzionale in linea teorica applicabile a qualunque rapporto di lavoro", non si applica, invece, "ai rapporti aventi ad oggetto la prestazione di servizi del tipo di quelli appena menzionati, destinati ad essere svolti tra le mura domestiche", ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 626 del 1994.

2.0 Avverso tale sentenza ha proposto appello il P.M. "a quo", rilevando che le disposizioni di cui al precitato decreto legislativo non hanno abrogato, né espressamente né tacitamente, la precedente disciplina antinfortunistica, e che l'art. 98 del D.Lgs. n. 626 del 1994 espressamente dispone che "restano in vigore, in quanto non specificamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro".

2.1 La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 30 maggio 2002, rilevato che la decisione impugnata era stata resa non all'esito del dibattimento ma in via preliminare, prima ancora che fosse stato dichiarato aperto il dibattimento ma in via preliminare, prima ancora che fosse stato dichiarato aperto il dibattimento medesimo e senza l'audizione preventiva delle parti, e deve considerarsi, quindi, a tutti gli effetti come sentenza predibattimentale a norma dell'art. 469 c.p.p., avverso la quale, anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, l'unica impugnazione ammessa è il ricorso per cassazione, disponeva trasmettersi a questa Suprema Corte la impugnazione, "da intendersi come ricorso per cassazione".

2.2 Gli imputati hanno prodotto, per mezzo del difensore, memoria difensiva con la quale confutano la fondatezza del grame, del quale chiedono il rigetto.

3.0 Premesso che il provvedimento della Corte di Appello di Milano, ancorché reso nella forma della sentenza, ha in effetti natura e sostanza di ordinanza, deve innanzitutto rilevarsi che la impugnata sentenza del Tribunale di Milano, come rileva il suindicato provvedimento della Corte territoriale, è stata resa sostanzialmente ai sensi dell'art. 469 c.p.p., senza la previa audizione delle parti, per come impone la norma medesima. Tanto ha comportato le nullità di ordine generale di cui all'art. 178 c.p.p., lett. b) e c), rilevabili anche di ufficio in questa sede e comportamenti già sotto tale profilo l'annullamento della sentenza stessa.

3.1 Peraltro, è fondato anche il motivo di ricorso del Procuratore della Repubblica di Milano.

Invero, il D.Lgs. n. 626 del 1994, nell'indicare le misure da adottare in attuazione delle richiamate direttive CEE circa il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, ha escluso [art. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 626 del 1994] che per lavoratori debbano intendersi, ai fini di tale testo normativo, "gli addetti ai servizi domestici e familiari", ma non ha affatto inteso abrogare

ogni altra norma riguardante la materia della sicurezza e della salute dei lavoratori. Reca, difatti, l'art. 98 del D.Lgs. n. 626 del 1994 che "restano in vigore, in quanto non specificamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro": la norma esclude, quindi, che possa farsi riferimento all'istituto della abrogazione cd. implicita (derivante cioè dalla successione nel tempo di due diverse discipline organiche della stessa materia), e contempla solo l'ipotesi di abrogazione espressa o tacita (così già Cass., Sez. III, n. 10558 del 1997, ric. D. ed altri). Sotto un profilo d'ordine generale, poi, ha già avuto occasione questa Suprema Corte (nella sentenza testé citata) di rilevare che «in base all'art. 1, par. 3, della Direttiva quadro n. 89/391, attuata nel D.Lgs. n. 626 del 1994, non sono pregiudicate "le disposizioni nazionali e comunitarie, vigenti o future, che sono più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro"»; e deve aggiungersi che è da ritenersi che il riferimento ad una disciplina più favorevole non riguardi solo gli aspetti contenutistici della stessa (quanto agli specifici obblighi imposti), ma anche i riferimenti soggettivi ai lavoratori che quelle norme di prevenzione e salvaguardia mirano a tutelare; se così non fosse, se ne dovrebbe inferire che la nuova normativa avrebbe comportato un arretramento, non un "miglioramento" (come è detto nell'epigrafe del testo legislativo in questione) della disciplina in oggetto e che, per converso, alcune categorie di lavoratori sarebbero del tutto sprovvisti, nello svolgimento del loro lavoro, di misure di prevenzione e di salvaguardia, pur precedentemente disposte. In verità, una volta escluso che il nuovo testo normativo abbia valenza abrogatrice di ogni altra disposizione normativa al riguardo, esso obbedisce alla esigenza che, nell'ambito del delineato campo di applicazione (art. 1, comma 1) e nei riguardi dei lavoratori e datori di lavoro come definiti dall'art. 2, si proceda ad un percorso adempitivo di organizzazione della sicurezza cui anche i singoli lavoratori sono chiamati a contribuire (ne danno contezza, in particolare, gli artt. 4 e 5); ma, se le caratteristiche del lavoro da svolgere (come quello dei servizi domestici e familiari) hanno ragionevolmente indotto il legislatore ad escludere tali lavori domestici e familiari dal novero di quelli pei quali sia necessario procedere a tali adempimenti secondo le specifiche prescrizioni indicate nel nuovo testo normativo, ciò non significa che altre condotte dovute, pregressamente individuate e disposte, ed incidenti nella materia in questione, siano state ritenute non più necessarie e quindi abrogate. Se ne deve, quindi, inferire che se le norme introdotte da tale decreto legislativo si applicano ai lavoratori come indicati dall'art. 2 (esclusi, quindi, gli addetti ai servizi domestici e familiari), tale individuazione soggettiva riguarda le specifiche norme portate da tale testo legislativo, non anche da altre fonti normative che non risultino abrogate dalla nuova disciplina, la quale, ove non comporti la specifica modifica di quelle precedenti, non è al riguardo esclusiva, ma con esse alternativa o concorrente, tanto trovando giustificazione nell'espresso contenuto precettivo e contenutistico delle norme introdotte dal nuovo testo normativo.

Il D.P.R. n. 547 del 1955 non è stato né espressamente, né tacitamente abrogato dal D.Lgs. n. 626 del 1994, che all'art. 33 indica solo gli adeguamenti di norme del primo testo normativo; esso si applica (art. 1) "a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati .....", come definiti questi ultimi dall'art. 3, e tra le attività escluse da tale ambito di applicazione l'art. 2 non menziona i servizi domestici e familiari: gli artt. 18 e 19 di tale testo normativo (espressamente evocati nella relativa imputazione) dettano disposizioni, quanto alle scale, che devono, quindi ritenersi riferite a tutte le attività lavorative non escluse dall'art. 2, tra le quali anche quelle relative ai servizi domestici e familiari. Ed al riguardo (ed in riferimento ad una fattispecie di rapporto di portierato privato) ha già avuto modo questa Suprema Corte di rilevare che il presupposto dal quale il legislatore fa discendere l'applicazione delle norme protettive in questione è l'esistenza di una prestazione svolta in regime di subordinazione, secondo i canoni previsti dal codice civile, senza distinzione tra datori di lavoro imprenditori e non imprenditori (Cass., Sez. III, n. 6426 del 1998).

4. La impugnata sentenza va, dunque, annullata, con rinvio allo stesso Tribunale in composizione monocratica.

**P.Q.M.** - La Corte annulla la sentenza 17 maggio 2001 del Tribunale di Milano emessa nei confronti di B.M. e B.O.G. e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale stesso in composizione monocratica.

## **Lavoratori a domicilio.**

### **IV.III.1. Cass. civ., sez. lav., 25 agosto 2003, n. 12458**

*Ai fini della qualificazione del lavoro a domicilio come autonomo o subordinato, assume rilevanza la possibilità attribuita al lavoratore di accettare o rifiutare le singole commesse, all'esito di trattative concernenti le caratteristiche del lavoro ed il prezzo da stabilire di volta in volta, dovendosi accertare, in particolare, se tale possibilità di negoziazione sia limitata in ambiti prefissati dal contratto di lavoro, inserendosi in esso quale modalità di esecuzione, ovvero sia espressione di una realtà del tutto incompatibile con il lavoro subordinato, configurandosi, in tal caso, tanti contratti di lavoro autonomo per quante sono le singole commesse.*

### **Svolgimento del processo. -**

Il Tribunale di Pesaro ha confermato, giudicando infondato l'appello, la sentenza con la quale il Pretore della stessa sede aveva rigettato l'opposizione proposta dalla Betapol S.r.l. avverso il decreto dello stesso Pretore che le ingiungeva il pagamento all'I.N.P.S. di L. 61.172.223 per contributi assicurativi e somme aggiuntive relative al periodo 1 ottobre 1990-30 marzo 1994.

L'I.N.P.S. aveva fondato il proprio credito sul verbale ispettivo 10 maggio 1994, recante l'accertamento che la società si era avvalsa di lavoratori a domicilio senza ottemperare agli obblighi contributivi derivanti dai rapporti di lavoro subordinato. L'opponente aveva eccepito l'improponibilità della domanda dell'I.N.P.S., determinata dalla mancata impugnazione dell'iscrizione dei lavoratori nell'albo delle imprese artigiane, e contestato che sussistesse il vincolo di subordinazione, provvedendo a chiamare in giudizio i lavoratori coinvolti (che non si sono costituiti).

Il Tribunale, ritenuta la proponibilità dell'azione dell'I.N.P.S., stante l'irrilevanza della mancata contestazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane dei lavoratori, ha osservato che, dalle testimonianze e dai verbali ispettivi contenenti le dichiarazioni rese dai lavoratori, era risultato che ad essi veniva affidato il trattamento di carteggiatura e stuccatura di pezzi di mobili di arredamento costruiti in azienda e consegnati presso le loro abitazioni; che successivamente il prodotto era affidato ad altra azienda (Gamma Verniciature) per la fase della verniciatura ed era questa azienda, nel caso di difetti, che provvedeva direttamente a chiamare l'esecutore del lavoro perché vi ponesse riparo; che la lavorazione, di carattere manuale e di semplice esecuzione, non richiedente organizzazione di mezzi produttivi, si inseriva nel ciclo produttivo dell'azienda ed era controllata nel risultato attraverso la Gamma Verniciatura, venendo realizzata sulla base di direttive impartite una volta per tutte; che nessuna rilevanza doveva attribuirsi alla qualificazione del rapporto operata dalle parti, né le circostanze della mancanza di rigorosi termini di consegna, dell'impiego dell'attività anche per conto di altri committenti, della possibilità di rifiutare gli ordini e di contrattare di volta in volta i compensi.

Per la cassazione della sentenza ricorre per due motivi la società Betapol; l'I.N.P.S. ha depositato procura speciale ai difensori, ma non ha svolto attività difensive.

**Motivi della decisione.** - 1) Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 443 del 1985, si insiste nella tesi, disattesa dal giudice del merito, secondo cui l'I.N.P.S. aveva l'onere di contestare la sussistenza dei requisiti, in capo ai lavoratori, per l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, azionando gli specifici rimedi contemplati dalla stessa legge; non avendolo fatto, non avrebbe potuto domandare l'accertamento della natura subordinata dei rapporti.

2) Il motivo non è fondato.

La giurisprudenza della Corte, con specifico riguardo a controversie concernenti la qualificazione del lavoro svolto da artigiano iscritto nell'apposito albo, ha costantemente escluso qualsiasi effetto preclusivo dell'accertamento derivante dalla detta iscrizione, e ciò anche con riferimento a giudizi intentati dall'I.N.P.S. (Cass. 1995/151; 1995/11431; 1996/10104; 2002/5040).

3) L'orientamento merita di essere ulteriormente confermato, alla stregua delle seguenti precisazioni.

La disciplina dell'impresa artigiana è da molto tempo oggetto di vari interventi normativi e di contrastanti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.

4) La legge 25 luglio 1956, n. 860, che costituisce il primo intervento organico sulla materia, conteneva innanzitutto (art. 1, primo comma) l'affermazione secondo cui è "artigiana, a tutti gli effetti di legge, l'impresa che risponde ai seguenti requisiti fondamentali"; dopo aver definito in tre punti tali requisiti, il legislatore precisava (art. 1, secondo comma) che la qualifica artigiana di un'impresa è comprovata dall'iscrizione nell'albo di cui all'art. 9". L'ultimo comma di tale disposizione stabiliva poi che l'iscrizione nell'albo costituiva condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane.

5) Nonostante l'assenza di un'esplicita previsione legislativa, la prevalente interpretazione dottrinale e giurisprudenziale era orientata nel senso che l'iscrizione fosse di natura costitutiva e che pertanto gli enti erogatori dei benefici non potessero disconoscere detta qualifica ai soggetti iscritti nell'albo, salva la revisione triennale delle imprese iscritte ed il procedimento di verifica previsto dagli artt. 10 e 11 della citata legge n. 860 del 1956.

6) Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, pur ravvisando nell'iscrizione natura di presupposto necessario per fruire delle agevolazioni, specie tributarie, disposte a favore di tale categoria di imprese, precisava che essa non valeva a costituire ad altri fini un vero e proprio "status" delle imprese stesse, né a far sorgere presunzioni vincolanti per altri effetti.

7) Nella successiva legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro), veniva affermato espressamente (art. 5, quarto comma) che "l'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane". Da tale nuova formula sono derivati numerosi contrasti interpretativi; il Consiglio di Stato, con parere 3 ottobre 1986, ha ritenuto che la nuova legge non abbia apportato sostanziali innovazioni in ordine al potere del giudice ordinario di sindacare l'atto amministrativo di iscrizione per fini diversi da quelli agevolativi. Ed in effetti, come ritenuto specificamente dalla Corte Costituzionale (sent. n. 307 del 1996), l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane costituisce presupposto necessario per fruire delle agevolazioni previste dalla legge-quadro, ma non vale a costituire una presunzione assoluta, né a determinare uno "status" insindacabile da parte del giudice ordinario.

8) La giurisprudenza della Corte ha successivamente precisato che l'iscrizione di un'impresa nell'albo delle imprese artigiane è il risultato di un complesso procedimento amministrativo, diretto all'accertamento dei soggetti aventi diritto alla qualifica di imprenditori o imprese artigiane, e che, fin dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 443, ha efficacia costitutiva per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane (art. 5, comma 4), mentre dall'entrata in vigore della legge 17 marzo 1993, n. 63 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6), ha efficacia vincolante anche ai fini previdenziali ed assistenziali, ed è impugnabile attraverso le procedure previste dall'art. 7 della legge n. 443 del 1985 (ricorso alla commissione regionale; impugnazione del relativo provvedimento davanti al tribunale competente per territorio, che decide in Camera di Consiglio, sentito il P.M.), senza tuttavia che ciò impedisca al giudice del merito, a fronte della contestazione formulata in giudizio dal convenuto e della prova offerta dal medesimo, di verificare se sussistono tutti i requisiti di legge per la qualifica artigiana, e di disapplicare, in caso di insussistenza dei requisiti medesimi, l'atto di iscrizione, ancorché non impugnato in sede amministrativa e poi giudiziaria con la procedura di cui al citato art. 7 della legge n. 443 del 1985. Ne consegue che l'impresa che agisce in giudizio per ottenere l'applicazione dei contributi previsti per il settore artigiano, negando che siano dovuti invece, quelli per il settore

industriale, ha l'onere di dimostrare di possedere i requisiti propri delle imprese artigiane e la prova deve essere fornita con il documento che attesti l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione nell'albo, ma deve pervenire alla decisione mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 15690/2000; 3792/2001).

9) In realtà, nella controversia in oggetto non viene in rilievo l'anzidetto effetto costitutivo dell'iscrizione (peraltro negato dalla menzionata giurisprudenza), e la conseguente necessità di disapplicare, privandolo di efficacia ai fini della decisione, il relativo atto amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865, All. E. E ciò in quanto non si controverte sulla spettanza di agevolazioni, ovvero di obblighi contributivi o previdenziali derivanti dalla natura artigiana dell'impresa, ma sul fatto, completamente estraneo agli effetti costitutivi dell'iscrizione (anche volendo consentire su tale natura), della prestazione di lavoro subordinato da parte di soggetto iscritto all'albo. Evenienza questa che, ai fini dell'iscrizione all'albo, può rilevare solo indirettamente, dando impulso alle procedure previste dall'art. 7 della legge n. 443 del 1985 per la cancellazione con effetto dalla data in cui sono venute meno le condizioni necessarie per l'iscrizione stessa (cfr. Cass. 10094/2002), impulso che può provenire dallo stesso I.N.P.S. (cfr. Cass 3066/2003).

10) Pertanto, è conforme al diritto la statuizione della sentenza impugnata in ordine alla proponibilità dell'azione promossa dall'I.N.P.S. per il pagamento dei contributi previdenziali dovuti per rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra iscritti all'albo delle imprese artigiane ed un terzo.

11) Deve, quindi, esaminarsi il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2094 e 2222 c.c.; art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877; artt. 2 e 3 della legge n. 443 del 1985), nonché vizio di motivazione, sostenendo che è stata attribuita la qualifica di lavoratori subordinati, in contrasto con la volontà negoziale espressa, a soggetti che presentavano tutte le caratteristiche per essere definiti piccoli imprenditori ai sensi dell'art. 2083 c.c., quali il rischio di impresa (in relazione ai difetti della lavorazione) e l'autonomia (il controllo ad opera di un terzo, e nel suo interesse, non poteva considerarsi espressione del potere direttivo); che, comunque, anche fuori dall'ambito della figura dell'imprenditore, la prestazione lavorativa può costituire oggetto di un contratto d'opera, del quale sussistevano tutti gli elementi, e, in particolare, la mancanza di termini per la consegna, la pluricommitenza, la determinazione del compenso a seguito di specifiche trattative che consideravano l'impegno di volta in volta richiesto e comportavano la possibilità di rifiutare la specifica commessa.

12) La Corte giudica il motivo fondato nei limiti segnati dalle seguenti considerazioni.

Sul piano dei principi di diritto, gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità si sono consolidati nel senso che, secondo la disciplina della legge 18 dicembre 1973, n. 877, che è diretta proprio a superare i criteri tradizionali di distinzione tra lavoro a domicilio autonomo e lavoro a domicilio subordinato, il lavoro a domicilio realizza una forma di decentramento produttivo caratterizzata dal fatto che l'oggetto della prestazione del lavoratore viene in rilievo non come risultato, ma come energie lavorative utilizzate in funzione complementare e sostitutiva del lavoro eseguito all'interno dell'azienda; pertanto, il vincolo della subordinazione è qualificato non tanto dall'elemento della collaborazione, intesa come svolgimento di attività per il conseguimento dei fini dell'impresa, quanto da quello, tipico, dell'inserimento dell'attività lavorativa nel ciclo produttivo dell'azienda, di cui il lavoratore a domicilio diviene elemento, ancorché esterno; perché tale condizione si realizzi, è sufficiente che il lavoratore esegua lavorazioni analoghe ovvero complementari a quelle eseguite all'interno dell'azienda, sotto le direttive dell'imprenditore, le quali non devono necessariamente essere specifiche e reiterate, essendo sufficiente, secondo le circostanze, che esse siano inizialmente impartite una volta per tutte, mentre i controlli possono anche limitarsi alla verifica della buona riuscita della lavorazione. In questo quadro, è riscontrabile la diversa fattispecie del lavoro autonomo solo allorché sia presente, presso il soggetto cui

l'imprenditore commette una determinata opera, una distinta organizzazione dei mezzi produttivi ed una struttura imprenditoriale, con assunzione da parte del medesimo dei relativi rischi (cfr. "ex plurimis", Cass. 4144/1999; 6150/1999; 438/2001; 5040/2002; 6405/2002; 3066/2003).

13) Più specificamente, in tema di lavoro a domicilio, per applicare le norme del lavoro subordinato non occorre accertare se sussistano i caratteri propri di questo, essendo, invece, necessario e sufficiente che ricorrano i requisiti indicati dall'art. 1 della legge n. 877 del 1973, come modificato dall'art. 2 della legge n. 858 del 1980, e cioè: a) che il lavoratore esegua il lavoro nel proprio domicilio o in locale di cui abbia la disponibilità; b) che il lavoro sia eseguito dal lavoratore personalmente, o anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata o di apprendisti; c) che il lavoratore sia tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere, nell'esecuzione parziale, nel completamento o nella intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività del committente.

14) Nel quadro di tale speciale disciplina legislativa, si ripete, il lavoro a domicilio realizza una forma di decentramento produttivo, in cui l'oggetto della prestazione del lavoratore assume rilievo non già come risultato, ma come estrinsecazione di energie lavorative, rese in maniera continuativa all'esterno dell'azienda, e però organizzata e utilizzata in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all'interno di essa, e, correlativamente, il vincolo di subordinazione viene a configurarsi come inserimento dell'attività del lavoratore nel ciclo produttivo aziendale, del quale la prestazione lavorativa da lui resa, pur se in ambienti esterni all'azienda e con mezzi ed attrezzature anche propri del lavoratore stesso, ed eventualmente anche con l'ausilio dei suoi familiari, purché conviventi e a carico, diventa elemento integrativo (cfr. Cass. 8221/2000).

15) In conclusione, il possibile atteggiarsi del lavoro a domicilio in forme talora dissimili da quelle di norma ricollegabili al "genus" del lavoro subordinato non esclude che debba ugualmente essere ricondotto a tale "genus" le quante volte le prestazioni siano comunque coordinate con il ciclo produttivo aziendale, ancorché topograficamente non eseguite all'interno dell'azienda e senza che siano applicabili alle prestazioni domiciliari le norme dettate per quelle "interne" (cfr. Cass., sez. un., 106/2001).

16) Nel tracciato quadro di regole e principi, cui pure il Tribunale ha dichiarato di volersi attenere, la sentenza impugnata merita censura nella parte in cui, rifiutando di approfondire e valutare taluni decisivi accertamenti di fatto, ha sostanzialmente affermato che il lavoro manuale svolto personalmente presso il proprio domicilio, per conto di un'impresa committente e con una certa continuità, rivesta costantemente la natura di lavoro subordinato a domicilio.

Una siffatta conclusione non è conforme al diritto, siccome il vincolo di subordinazione, ancorché attenuato e rilevato da indici non coincidenti con quelli comuni, deve pur sempre esistere e venire congruamente riscontrato.

17) In particolare, se caratteristica del lavoro a domicilio è l'attuazione di una forma di decentramento produttivo, con il lavoratore inserito nel ciclo produttivo dell'azienda in guisa tale da divenirne un elemento, ancorché esterno, è consequenziale la necessità che l'imprenditore possa contare su tale elemento e disporne ai fini dell'organizzazione complessiva dell'impresa.

18) Si porrebbe in insanabile contraddizione con la configurazione legale dell'istituto la possibilità attribuita in generale al lavoratore di accettare o rifiutare le singole commesse, all'esito di trattative concernenti le caratteristiche del lavoro ed il prezzo da stabilire di volta in volta. Ha errato, dunque, il Tribunale nel giudicare irrilevante la circostanza, rifiutando di approfondirla e di valutarla, al fine di stabilire se queste possibilità di negoziazione fossero limitate in ambiti prefissati dal contratto di lavoro, inserendosi in esso quali modalità di esecuzione; ovvero fossero espressione di una realtà del tutto diversa e incompatibile con il lavoro subordinato a domicilio, configurando tanti contratti (di lavoro autonomo) per quante erano le singole commesse.

19) Come pure, se le direttive sull'esecuzione del lavoro possono anche essere date una volta per tutte, consacrate in un programma di massima, vi è da dire che nella fattispecie non è stato accertato

neppure questo; eppure, la natura delle direttive si manifestava rilevante per giudicare del grado di autonomia dei lavoratori.

20) Correlata a questa indagine era quella relativa ai controlli successivi.

Al riguardo, non risponde ai precetti della logica giuridica l'affermazione, non suffragata da adeguati approfondimenti delle circostanze di fatto, che il controllo dell'impresa datrice di lavoro ben poteva attuarsi a mezzo di un'impresa terza, ed ugualmente deve dirsi per l'enunciata incompatibilità tra l'obbligo di porre riparo ai difetti riscontrati nella lavorazione e la natura autonoma del rapporto.

Quanto alla prima di queste affermazioni, sarebbe stato necessario approfondire i rapporti intercorrenti tra la Betapol e la Gamma Verniciature, onde verificare se quest'ultima dovesse operare i controlli nell'interesse della prima o nel proprio; quanto alla seconda, evidentemente, tutti i lavoratori sono tenuti all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, e doveva piuttosto valutarsi se il particolare sistema di contestazione dei vizi della lavorazione e gli interventi attuati per porvi rimedio fossero compatibili con l'inserimento dei lavoratori nel ciclo produttivo della Betapol.

21) Entro i limiti precisati va accolto il secondo motivo del ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, perché nel nuovo giudizio si proceda al compiuto accertamento e alla valutazione delle circostanze di fatto precisate ai nn. 18, 19 e 20, in quanto decisive per ritenere l'inserimento dei lavoratori nel ciclo produttivo della società ricorrente.

22) Il giudice di rinvio, che si designa nella Corte di Appello di Ancona, provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

**P.Q.M.** - La Corte rigetta il primo motivo del ricorso e accoglie per quanto di ragione il secondo motivo dello stesso ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione alle ragioni dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Ancona.